

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 3 marzo 2018

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA	REGIONE PIEMONTE
<p>LEGGE REGIONALE 23 giugno 2017, n. 8.</p> <p><b>Disposizioni urgenti per il sostegno al comparto agricolo. Modificazioni alla legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale).</b> (18R00074) ..... Pag. 1</p> <p>LEGGE REGIONALE 23 giugno 2017, n. 9.</p> <p><b>Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2017/2019 e riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) ed e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).</b> (18R00075) ..... Pag. 2</p> <p>LEGGE REGIONALE 31 luglio 2017, n. 10.</p> <p><b>Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2016.</b> (18R00076) ..... Pag. 3</p> <p>LEGGE REGIONALE 31 luglio 2017, n. 11.</p> <p><b>Disposizioni in materia di formazione specialistica di medici, veterinari e odontoiatri e di laureati non medici di area sanitaria, nonché di formazione universitaria per le professioni sanitarie. Abrogazione delle leggi regionali 31 agosto 1991, n. 37, e 30 gennaio 1998, n. 6.</b> (18R00077) ..... Pag. 6</p>	<p>LEGGE REGIONALE 2 agosto 2017, n. 11.</p> <p><b>Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2016.</b> (17R00342) ..... Pag. 11</p> <p><b>REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA</b></p> <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1° agosto 2017, n. 0174/Pres.</p> <p><b>Regolamento concernente le modalità di concessione di contributi a favore dei Consorzi di sviluppo economico locale e dei Consorzi di sviluppo industriale a fronte delle spese sostenute per lo svolgimento delle operazioni di fusione di cui all'articolo 62, comma 3 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-riforma delle politiche industriali), in attuazione dell'articolo 87, comma 7 della medesima legge regionale.</b> (17R00369) ..... Pag. 14</p> <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1° agosto 2017, n. 0175/Pres.</p> <p><b>Regolamento di modifica al regolamento per l'accesso al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia mediante la tipologia di intervento di cui alla misura 3 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, sottomisura 3.1 - Sostegno per l'adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari - Accesso individuale, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr), emanato con decreto del Presidente della Regione 27 aprile 2016, n. 87.</b> (17R00370) ..... Pag. 17</p>



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1° agosto 2017, n. **0178/Pres.**

**Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti per il primo impianto del Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario - Catt FVG - ai sensi dell'articolo 84-bis, comma 13, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»).** (17R00371)..... *Pag.* 18

#### REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1° agosto 2017, n. **18.**

**Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019.** (17R00347)..... *Pag.* 20

LEGGE REGIONALE 1° agosto 2017, n. **19.**

**Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019.** (17R00346)..... *Pag.* 24

#### REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 31 luglio 2017, n. **38.**

**Rendiconto generale per l'anno finanziario 2016.** (17R00412)..... *Pag.* 29

LEGGE REGIONALE 31 luglio 2017, n. **39.**

**Bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019. Assestamento.** (17R00413)..... *Pag.* 32

LEGGE REGIONALE 1° agosto 2017, n. **40.**

**Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2017 - 2019. Modifiche alle leggi regionali 29/2009, 59/2009, 55/2011, 77/2013, 86/2014, 82/2015, 89/2016 e 16/2017.** (17R00414)..... *Pag.* 35


LEGGE REGIONALE 1° agosto 2017, n. **41.**

**Bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019. Prima variazione.** (17R00415)..... *Pag.* 43

#### RETTIFICHE

##### AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica alla legge regionale 24 luglio 2017, n. 19 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" della Regione Basilicata, pubblicata sul Bur n. 28 del 25 luglio 2017. (17R00470)..... *Pag.* 44



## REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 23 giugno 2017, n. 8.

**Disposizioni urgenti per il sostegno al comparto agricolo. Modificazioni alla legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale).**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 30 del 28 giugno 2017)*

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO;

### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

*Modificazione all'articolo 5 della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17*

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), dopo le parole: «sotto forma di mutui a tasso agevolato,» sono inserite le seguenti: «e, limitatamente al ripristino del potenziale produttivo di cui alla lettera e), aiuti a fondo perduto fino ad un massimo del 100 per cento delle spese ammissibili,».

#### Art. 2.

*Inserimento dell'articolo 10bis nella l.r. 17/2016*

1. Dopo l'articolo 10 della l.r. 17/2016, è inserito il seguente:

«Art. 10bis (Aiuti per danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali)

1. Al fine di compensare le PMI, operanti sul territorio regionale nel settore della produzione agricola primaria, per i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, riconosciute come tali con decreto dell'assessore regionale competente in materia di agricoltura, possono essere concessi aiuti a fondo perduto fino ad un massimo del 45 per cento dei costi ammissibili. Qualora sia stata stipulata una polizza assicurativa, a copertura di almeno il 50 per cento della produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione, per i rischi climatici statisticamente più frequenti nel territorio regionale per cui è prevista una copertura assicurativa, gli aiuti di cui al presente articolo possono essere concessi fino ad un massimo del 90 per cento dei costi ammissibili.

2. Sono ritenuti ammissibili i costi dei danni subiti come conseguenza diretta dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale, previamente valutati dalla struttura regionale competente che concede gli aiuti.

3. Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti a titolo di indennizzo delle perdite, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure statali o europee o in virtù di polizze assicurative relative ai danni indennizzati, sono limitati al 90 per cento dei costi ammissibili.

4. I regimi di aiuto devono essere introdotti entro tre anni dalla data del verificarsi dell'avversità atmosferica assimilabile a calamità naturale e gli aiuti devono essere versati entro quattro anni dal verificarsi della medesima.

5. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 702/2014.».

#### Art. 3.

*Modificazione all'articolo 18 della l.r. 17/2016*

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 17/2016, le parole: «dell'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 90 per cento».

#### Art. 4.

*Modificazioni agli articoli 20 e 31 della l.r. 17/2016*

1. Al comma 4 dell'articolo 20 della l.r. 17/2016, dopo le parole: «lettere d) e f),» sono inserite le seguenti: «10bis,».

2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 17/2016, le parole: «di cui agli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 12» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 10bis, 11 e 12».

#### Art. 5.

*Sospensione delle rate di mutui*


1. I beneficiari dei mutui a tasso agevolato concessi, per il tramite della società finanziaria regionale (FINA-OSTA S.p.A.), a valere sulle leggi regionali 24 dicembre 1996, n. 43 (Costituzione di un fondo di rotazione per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario in agricoltura), e 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1), possono chiedere la sospensione, per un periodo di dodici mesi, del pagamento delle rate.

2. La sospensione è concessa, senza interessi di mora e oneri aggiuntivi, previa istanza da presentare a FINA-OSTA S.p.A. entro il 31 luglio 2017, alle rate dei mutui stipulati entro la data del 31 maggio 2017 in scadenza dal 1° luglio 2017 e fino al 30 giugno 2018.

3. La durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie per esso prestate è prorogata di un periodo uguale a quello della sospensione.

4. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate di mutuo riprende, secondo gli importi e la periodicità originariamente previsti dal contratto, posticipato di un anno.

5. La sospensione si applica anche ai mutuatari inadempienti alla data del 31 maggio 2017 rispetto a rate di mutuo scadute, a condizione che non sia già iniziato il procedimento esecutivo per l'escussione delle garanzie.



6. Le agevolazioni di cui al presente articolo, ove riguardanti le imprese agricole e agrituristiche, sono concesse ai sensi e nei limiti dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 352 del 24 dicembre 2013. In tali casi, i richiedenti sono tenuti a presentare la dichiarazione di cui all'articolo 6, comma 1, dei predetti regolamenti.

7. Qualora il mutuatario interessato non possa beneficiare di agevolazioni in regime «de minimis», la sospensione del pagamento delle rate dei mutui agevolati ai sensi del presente articolo è disposta a condizione che il richiedente assuma a proprio carico i connessi oneri finanziari.

8. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo, alla sospensione dei mutui si applicano le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale 29 gennaio 2015, n. 82, concernente la definizione delle modalità di attuazione della sospensione del pagamento delle rate dei mutui agevolati.

#### Art. 6.

##### *Disposizione transitoria*

1. In sede di prima applicazione, gli articoli 1, 2 e 4 trovano applicazione ai danni causati alle produzioni agricole regionali in conseguenza delle gelate verificatesi nel mese di aprile 2017, assimilate a calamità naturale in forza del presente articolo.

#### Art. 7.

##### *Disposizioni finanziarie*

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 2.000.000 per l'anno 2018 e in euro 500.000 a decorrere dall'anno 2019.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2017/2019 nella Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nel bilancio di previsione della Regione per il triennio 2017/2019 nella Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) Programma 02 (Formazione professionale) per euro 2.000.000 nel 2018 e per euro 500.000 nel 2019.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 8.

##### *Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste.

Aosta, 23 giugno 2017.

MARQUIS

(*Omissis*).

18R00074

LEGGE REGIONALE 23 giugno 2017, n. 9.

**Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2017/2019 e riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) ed e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).**

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 31 del 4 luglio 2017*)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO;

#### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

#### Art. 1.

##### *Variazioni al bilancio di previsione finanziario*

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017/2019 sono apportate per l'esercizio 2017 le variazioni compensate in diminuzione e in aumento tra le missioni, i programmi e i titoli, come indicate nell'allegato A, per un importo complessivo di euro 267.392,50 di competenza ed euro 75.392,50 di cassa.



## Art. 2.

*Autorizzazioni di maggiori spese recate da leggi regionali*

1. Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali di cui all'allegato 1 alla legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019), sono modificate in aumento, per l'anno 2017, nelle misure indicate nell'allegato B.

## Art. 3.

*Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione*

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere *a*) ed *e*), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione derivanti da sentenze esecutive e da acquisizioni di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, elencati rispettivamente negli allegati C e D, per un importo complessivo di euro 2.080.303,01.

2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti già iscritti nel bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2017/2019 nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti) Programma 1 (Fondo di riserva) e nei pertinenti capitoli di bilancio. Sono, pertanto, autorizzate le maggiori spese, correlate al prelievo dal fondo di riserva per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, relative ad interventi di finanza locale con vincolo di destinazione di cui all'allegato 2 e all'articolo 16 della l.r. 24/2016.

## Art. 4.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste.

Aosta, 23 giugno 2017.

MARQUIS

(*Omissis*).

18R00075

LEGGE REGIONALE 31 luglio 2017, n. 10.

**Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2016.**

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 37 del 16 agosto 2017*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

Art. 1.

*Entrate di competenza*

1. Le entrate derivanti da tributi propri, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione, da contributi e assegnazioni dello Stato ed in genere da trasferimenti di fondi dal bilancio statale, da rendite patrimoniali, da utili di enti o aziende regionali, da alienazioni di beni patrimoniali, da accensioni di mutui, da prestiti e da altre operazioni creditizie e per contabilità speciali, accertate nell'esercizio finanziario 2016 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono riassunte e approvate in € 1.424.659.930,15 delle quali:

riscosse	€ 1.288.247.942,53
rimaste da riscuotere	€ 136.411.987,62

Art. 2.

*Spese di competenza*

1. Le spese correnti, di investimento, per rimborso di mutui e prestiti e per contabilità speciali della Regione, impegnate nell'esercizio finanziario 2016 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono riassunte e approvate in € 1.337.396.084,19 delle quali:


pagate	€ 1.153.814.544,83
rimaste da pagare	€ 183.581.539,36

Art. 3.

*Riepilogo della competenza*

1. Il riepilogo delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 2016 risulta stabilito dal rendiconto come segue:

entrate	€ 1.424.659.930,15
spese	€ 1.337.396.084,19
risultato positivo della gestione di competenza dell'esercizio finanziario 2016	€ 87.263.845,96



## Art. 4.

*Entrate esercizi precedenti*

1. I residui attivi iscritti in conto esercizio 2015 e precedenti, rimasti da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 2016, sono approvati in complessivi € 27.822.412,72 e riassunti come segue:

residui attivi in carico al 1° gennaio 2016	€	747.900.984,69
minori accertamenti in conto residui attivi	€	558.697.351,34
residui attivi riaccertati al 31 dicembre 2016	€	189.203.633,35
residui attivi riscossi al 31 dicembre 2016	€	161.381.220,63
residui attivi limasti da riscuotere al 31 dicembre 2016	€	27.822.412,72

## Art. 5.

*Spese esercizi precedenti*

1. I residui passivi iscritti in conto esercizio 2015 e precedenti, rimasti da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 2016, sono approvati in complessivi € 44.956.857,97 e riassunti come segue:

residui passivi in carico al 1° gennaio 2016	€	655.900.111,61
minori riaccertamenti in conto residui passivi	€	327.096.095,97
residui passivi riaccertati al 31 dicembre 2016	€	328.804.015,64
residui passivi pagati al 31 dicembre 2016	€	283.847.157,67
residui passivi rimasti da pagare al 31 dicembre 2016	€	44.956.857,97

## Art. 6.

*Riepilogo dei residui*

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2016 risultano determinati dal rendiconto nei seguenti importi:

rimasti da riscuotere sulle entrate accertate nella competenza dell'esercizio 2016 (art. 1)	€	136.411.987,62
rimasti da riscuotere sui residui degli esercizi 2015 e precedenti (art. 4)	€	27.822.412,72
totale	€	164.234.400,34

2. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2016 risultano determinati dal rendiconto nei seguenti importi:

rimasti da pagare sulle spese impegnate nella competenza dell'esercizio 2016 (art. 2)	€	183.581.539,36
rimasti da pagare sui residui degli esercizi 2015 e precedenti (art. 5)	€	44.956.857,97
totale	€	228.538.397,33

## Art. 7.

*Situazione di cassa*

1. Il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2016 è determinato in € 137.565.926,53 in base alle seguenti risultanze del conto reso dal tesoriere:

fondo cassa al 31 dicembre 2015	€	125.598.465,87
riscossioni nell'esercizio 2016	€	1.449.629.163,16
pagamenti nell'esercizio 2016	€	1.437.661.702,50
fondo cassa al 31 dicembre 2016	€	137.565.926,53

## Art. 8.

*Situazione finanziaria*

1. Il disavanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio finanziario 2016 è quantificato nell'ammontare di € 121.595.815,56 derivante da:

entrate in conto competenza rimaste da riscuotere al 31 dicembre 2016 (art. 1)	€	136.411.987,62
entrate in conto residui rimaste da riscuotere al 31 dicembre 2016 (art. 4)	€	27.822.412,72
fondo cassa al 31 dicembre 2016 (art. 7)	€	137.565.926,53
spese in conto competenza rimaste da pagare al 31 dicembre 2016 (art. 2)	€	183.581.539,36
spese in conto residui rimaste da pagare al 31 dicembre 2016 (art. 5)	€	44.956.857,97
fondo pluriennale vincolato	€	194.857.745,10
disavanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio 2016	€	-121.595.815,56



## Art. 9.

*Situazione patrimoniale*

1. La consistenza patrimoniale alla data del 31 dicembre 2016 è approvata nelle seguenti risultanze finali:

attività	€ 3.169.119.367,01
passività	€ 478.818.928,74
attivo netto patrimoniale al 31 dicembre 2016	€ 2.690.300.438,27

## Art. 10.

*Approvazione del rendiconto generale*

1. È approvato il rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2016 della Regione nelle risultanze di cui agli articoli 7, 8 e 9 (allegato A).

## Art. 11.

*Economie di stanziamento su fondi a destinazione vincolata*

1. I fondi a destinazione vincolata, di cui alla tabella n. 1 allegata alla presente legge, non impegnati alla scadenza dell'esercizio finanziario 2016, costituiscono economie di spesa e concorrono alla formazione della parte vincolata del risultato di amministrazione di cui all'art. 8.

## Art. 12.

*Regolarizzazioni contabili nell'ambito delle partite di giro e contabilità speciali*

1. Nell'ambito delle di partite di giro e contabilità speciali sono autorizzate le seguenti variazioni in aumento per competenza e per cassa, sia allo stato di previsione dell'entrata sia a quello della spesa a valere sull'esercizio 2016 e sono regolarizzati i relativi impegni ed accertamenti di chiusura:

a) entrata: € 1.116,25 sul capitolo 12041 (Recupero I.V.A. da scissione dei pagamenti in ambito istituzionale indebitamente versata all'Erario)

spesa: € 1.116,25 sul capitolo 72389 (Restituzione I.V.A. da scissione dei pagamenti in ambito istituzionale indebitamente trattenuta e versata all'Erario);

b) entrata: € 21.407,47 sul capitolo 13050 (Gestione del fondo regionale per l'abitazione)

spesa: € 21.407,47 sul capitolo 72535 (Gestione del fondo per l'abitazione);

c) entrata: € 8.280,74 sul capitolo 13550 (Gestione fondo regionale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione)

spesa: € 8.280,74 sul capitolo 72670 (Gestione fondo regionale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione).

## Art. 13.

*Pubblicazione del rendiconto generale*

1. Il rendiconto generale della Regione è pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.

## Art. 14.

*Rendiconto generale armonizzato*

1. Al rendiconto generale per l'esercizio 2016 di cui all'art. 10 è affiancato, ai soli fini conoscitivi, l'allegato concernente il rendiconto redatto secondo gli schemi armonizzati ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

## Art. 15.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 31 luglio 2017

*Il Presidente:* MARQUIS

(*Omissis*).

18R00076



LEGGE REGIONALE 31 luglio 2017, n. 11.

**Disposizioni in materia di formazione specialistica di medici, veterinari e odontoiatri e di laureati non medici di area sanitaria, nonché di formazione universitaria per le professioni sanitarie. Abrogazione delle leggi regionali 31 agosto 1991, n. 37, e 30 gennaio 1998, n. 6.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 37 del 16 agosto 2017)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO;

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

### Art. 1.

#### *Oggetto e finalità*

1. La Regione promuove interventi a sostegno della formazione in ambito sanitario, con particolare riferimento alla:

- a) formazione specialistica dei medici, veterinari e odontoiatri e di laureati non medici di area sanitaria;
- b) formazione universitaria triennale delle professioni sanitarie infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica, delle professioni sanitarie riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione;
- c) formazione specifica dei medici di medicina generale.

2. Gli interventi di cui alla presente legge garantiscono la copertura continuativa dei fabbisogni professionali del servizio sanitario regionale, attraverso:

- a) l'incentivazione della qualificazione professionale universitaria di area sanitaria;
- b) l'incentivazione del percorso formativo specialistico e specifico in medicina generale dei medici e post lauream dei dottori in discipline medico-veterinarie e odontoiatriche;
- c) l'acquisizione della conoscenza del servizio sanitario regionale da parte dei medici e dei professionisti sanitari in formazione;
- d) lo sviluppo di rapporti di collaborazione tra la Regione, l'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL) e le università, anche al fine di inserire le strutture del servizio sanitario regionale nella rete formativa interregionale delle scuole di specializzazione.

3. La Giunta regionale, sentita l'Azienda USL e le rappresentanze professionali, determina e aggiorna ogni anno il fabbisogno di medici specialisti, di medici di medicina generale e di professionisti sanitari nell'ambito del servizio sanitario regionale, tenuto conto:

a) della programmazione regionale in materia di sanità e delle carenze di professionalità specialistiche nell'ambito del servizio sanitario regionale;

b) delle rilevazioni dei fabbisogni di personale sanitario effettuate ai sensi dell'articolo 6ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e dell'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE).

### Art. 2.

#### *Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali*

1. La Regione finanzia contratti di formazione specialistica aggiuntivi, di seguito denominati contratti aggiuntivi regionali, rispetto a quelli di cui al titolo VI, capo I, del d.lgs. 368/1999, per incentivare la formazione specialistica dei medici e favorirne la permanenza nelle strutture del servizio sanitario regionale.

2. La Giunta regionale determina ogni anno le discipline per le quali attivare i contratti aggiuntivi regionali e prevede la spesa del relativo finanziamento per l'intera durata del corso di specializzazione.

3. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione stipula, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del d.lgs. 502/1992, protocolli di intesa con le università presso le quali sono attivate le scuole di specializzazione dell'area sanitaria di interesse, prevedendo anche l'inserimento delle strutture del servizio sanitario regionale nella rete formativa delle predette scuole di specializzazione. In attuazione di tali protocolli, la Regione stipula apposite convenzioni con le università sede della scuola di specializzazione di interesse, al fine di definire e regolare i reciproci rapporti, nonché le modalità di erogazione del finanziamento dei contratti aggiuntivi regionali.

4. Possono accedere ai contratti aggiuntivi regionali i medici, utilmente collocati nella graduatoria di cui all'articolo 36, comma 1, lettera d), del d.lgs. 368/1999, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste alla data di inizio delle attività didattiche delle scuole di specializzazione;
- b) residenza in Valle d'Aosta da almeno tre anni, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso di ammissione alla scuola di specializzazione;





c) non avere già beneficiato di un contratto aggiuntivo regionale, anche in caso di rinuncia o interruzione della formazione già iniziata. Tale esclusione non si applica nel caso in cui il medico già beneficiario abbia restituito alla Regione le somme previste ai sensi dell'articolo 4.

5. Il medico assegnatario del contratto aggiuntivo regionale è tenuto, prima dell'immatricolazione presso l'università sede della scuola di specializzazione, a sottoscrivere presso la struttura regionale competente in materia di sanità una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 4 nonché l'impegno a prestare servizio presso l'Azienda USL secondo le modalità di cui all'articolo 3.

6. Il mancato possesso dei requisiti di cui al comma 4 o la mancata sottoscrizione dell'impegno di cui al comma 5 precludono l'accesso del medico al contratto aggiuntivo regionale.

### Art. 3.

#### *Obblighi dei medici assegnatari di contratti aggiuntivi regionali*

1. Il medico assegnatario di un contratto aggiuntivo regionale deve:

a) conseguire il diploma di specializzazione per il quale beneficia del medesimo contratto;

b) prestare servizio presso le strutture dell'Azienda USL per un periodo minimo complessivo di cinque anni.

2. In relazione all'obbligo di cui al comma 1, lettera b), il medico assegnatario di un contratto aggiuntivo regionale si impegna a:

a) partecipare, nei cinque anni successivi alla data di conseguimento del diploma di specializzazione, ai concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato banditi dall'Azienda USL che prevedano, tra i requisiti per la partecipazione, la specializzazione conseguita mediante il contratto aggiuntivo regionale o specializzazione equipollente ai sensi della normativa statale vigente, e accettare l'eventuale proposta di assunzione a tempo indeterminato;

b) presentare domanda per l'inserimento nella graduatoria regionale dei pediatri di libera scelta o nella graduatoria aziendale della medicina specialistica ambulatoriale, di cui agli accordi collettivi nazionali vigenti, nei cinque anni successivi alla data di conseguimento del diploma di specializzazione, nonché a presentare domanda per la copertura delle zone carenti di pediatri convenzionati o per incarichi vacanti di specialisti ambulatoriali pubblicati dall'Azienda USL, accettando l'eventuale proposta di convenzionamento a tempo indeterminato.

3. Concorrono al computo del periodo di servizio obbligatorio quinquennale di cui al comma 1, lettera b), tutti gli incarichi, anche non continuativi, assegnati dall'Azienda USL con contratti di lavoro di qualunque tipologia o di convenzionamento, per l'accesso ai quali sia richiesta la specializzazione conseguita mediante il contratto aggiuntivo regionale ovvero una specializzazione equipollente.

### Art. 4.

#### *Inadempimenti agli obblighi dei medici assegnatari di contratti aggiuntivi regionali*

1. Il medico assegnatario di un contratto aggiuntivo regionale che risolva anticipatamente il contratto per rinuncia al corso di studi o non adempia, nei cinque anni successivi alla data di conseguimento del diploma di specializzazione, agli obblighi di cui all'articolo 3 deve versare alla Regione il 70 per cento della spesa complessivamente sostenuta per il contratto aggiuntivo regionale del quale ha beneficiato.

2. Gli obblighi di cui all'articolo 3 si intendono parzialmente assolti nei seguenti casi:

a) se il medico ottempera a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera a), ma non risulta utilmente posizionato per l'assunzione in nessuna delle graduatorie delle procedure concorsuali bandite nei cinque anni successivi alla data di conseguimento del diploma di specializzazione;

b) se il medico ottempera a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera b), ma non risulta utilmente posizionato per il convenzionamento in nessuna delle graduatorie formatesi in esito ai relativi avvisi nei cinque anni successivi alla data di conseguimento del diploma di specializzazione;

c) se il medico ottempera a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, ma presta servizio per un periodo inferiore a quello minimo complessivo di cinque anni.

3. Il medico assegnatario di un contratto aggiuntivo regionale che adempia parzialmente agli obblighi di cui all'articolo 3 deve versare alla Regione:


a) nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), se non presta affatto servizio, nemmeno a tempo determinato, per l'Azienda USL, un importo pari al 25 per cento della spesa complessivamente sostenuta per il contratto aggiuntivo regionale;

b) nel caso di cui al comma 2, lettera c), un importo pari al 5 per cento della spesa complessivamente sostenuta per il contratto aggiuntivo regionale per ciascuno degli anni di mancato servizio rispetto ai cinque minimi previsti.

### Art. 5.

#### *Posti aggiuntivi di formazione specialistica per laureati in medicina veterinaria, odontoiatria e per laureati non medici dell'area sanitaria*

1. La Regione finanzia posti aggiuntivi di formazione specialistica e le relative borse di studio ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 398 (Norme in materia di borse di studio universitarie), per laureati in medicina veterinaria, odontoiatria e per i laureati non medici dell'area sanitaria, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401 (Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario), per incentivarne la formazione specialistica e favorire la permanenza dei professionisti nelle strutture del servizio sanitario regionale.



2. La Giunta regionale determina ogni anno le discipline per le quali finanziare i posti aggiuntivi e le relative borse di studio e prevede la spesa del relativo finanziamento per l'intera durata del corso di specializzazione.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la Regione stipula, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del d.lgs. 502/1992, protocolli di intesa con le università presso le quali sono attivate le scuole di specializzazione di interesse, prevedendo anche l'inserimento delle strutture dell'Azienda USL nella rete formativa delle predette scuole di specializzazione. In attuazione di tali protocolli, la Regione stipula apposite convenzioni con le università sede della scuola di specializzazione di interesse, al fine di definire e regolare i reciproci rapporti, nonché le modalità di erogazione del finanziamento dei posti aggiuntivi e delle relative borse di studio.

4. Possono accedere ai posti aggiuntivi e alle relative borse di studio i laureati in medicina veterinaria e odontoiatria e i laureati non medici dell'area sanitaria, utilmente collocati nella graduatoria di accesso alle scuole di specializzazione di interesse, in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione all'Ordine di competenza, ove previsto dalla normativa vigente, alla data di inizio delle attività didattiche delle scuole di specializzazione;

b) residenza in Valle d'Aosta da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso di ammissione alla scuola di specializzazione;

c) non avere già beneficiato della borsa di studio di cui al comma 1, anche in caso di rinuncia o interruzione della formazione già iniziata. Tale esclusione non si applica nel caso in cui il beneficiario abbia restituito alla Regione le somme previste ai sensi dell'articolo 7.

5. L'assegnatario del posto aggiuntivo e della relativa borsa di studio è tenuto, prima dell'immatricolazione presso l'università sede della scuola di specializzazione, a sottoscrivere presso la struttura regionale competente in materia di sanità una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 4, nonché l'impegno a prestare servizio presso l'Azienda USL secondo le modalità di cui all'articolo 6.

6. Il mancato possesso dei requisiti di cui al comma 4 o la mancata sottoscrizione dell'impegno di cui al comma 5 precludono l'accesso del beneficiario al posto aggiuntivo e alla relativa borsa di studio.

#### Art. 6.

##### *Obblighi degli assegnatari di un posto aggiuntivo e della relativa borsa di studio*

1. L'assegnatario di un posto aggiuntivo e della relativa borsa di studio deve:

a) conseguire il diploma di specializzazione per il quale beneficia della borsa di studio;

b) prestare servizio presso le strutture dell'Azienda USL per un periodo minimo complessivo di cinque anni.

2. In relazione all'obbligo di cui al comma 1, lettera b), l'assegnatario di un posto aggiuntivo e della relativa borsa di studio si impegna a:

a) partecipare, nei cinque anni successivi alla data di conseguimento del diploma di specializzazione, ai concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato banditi dall'Azienda USL che prevedano, tra i requisiti per la partecipazione, la specializzazione conseguita ai sensi del comma 1, lettera a), o specializzazione equipollente, e accettare l'eventuale proposta di assunzione a tempo indeterminato;

b) presentare domanda per l'inserimento nelle graduatorie aziendali di cui agli accordi collettivi nazionali vigenti di settore, nei cinque anni successivi alla data di conseguimento del diploma di specializzazione, nonché a presentare domanda per la copertura di incarichi vacanti pubblicati dall'Azienda USL, accettando l'eventuale proposta di convenzionamento a tempo indeterminato.

3. Concorrono al computo del periodo di servizio obbligatorio quinquennale di cui al comma 1, lettera b), tutti gli incarichi, anche non continuativi, assegnati dall'Azienda USL con contratti di lavoro di qualunque tipologia o di convenzionamento, per l'accesso ai quali sia richiesta la specializzazione conseguita ai sensi del comma 1, lettera a), ovvero una specializzazione equipollente.

#### Art. 7.

##### *Inadempimenti agli obblighi degli assegnatari di un posto aggiuntivo e della relativa borsa di studio*

1. L'assegnatario di un posto aggiuntivo e della relativa borsa di studio che rinunci al corso di studi e non adempia, nei cinque anni successivi alla data di conseguimento del diploma di specializzazione, agli obblighi di cui all'articolo 6 deve versare alla Regione il 70 per cento della spesa complessivamente sostenuta per la borsa di studio della quale ha beneficiato.

2. Gli obblighi di cui all'articolo 6 si intendono parzialmente assolti nei seguenti casi:

a) se l'assegnatario ottempera a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera a), ma non risulta utilmente posizionato per l'assunzione in nessuna delle graduatorie delle procedure concorsuali bandite nei cinque anni successivi alla data di conseguimento del diploma di specializzazione;

b) se l'assegnatario ottempera a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera b), ma non risulta utilmente posizionato per il convenzionamento in nessuna delle graduatorie formatesi in esito ai relativi avvisi nei cinque anni successivi alla data di conseguimento del diploma di specializzazione;

c) se l'assegnatario ottempera a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, ma presta servizio per un periodo inferiore a quello minimo complessivo di cinque anni.

3. L'assegnatario di un posto aggiuntivo e della relativa borsa di studio che adempia parzialmente agli obblighi di cui all'articolo 6 deve versare alla Regione:

a) nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), se non presta affatto servizio, nemmeno a tempo determinato, per l'Azienda USL, un importo pari al 25 per cento della spesa complessivamente sostenuta per la borsa di studio regionale;



b) nel caso di cui al comma 2, lettera c), un importo pari al 5 per cento della spesa complessivamente sostenuta per la borsa di studio regionale per ciascuno degli anni di mancato servizio rispetto ai cinque minimi previsti.

#### Art. 8.

##### *Interventi per la formazione universitaria triennale delle professioni sanitarie*

1. La Regione, al fine di favorire la formazione universitaria in ambito sanitario e di assicurare la copertura del fabbisogno di professionalità del servizio sanitario regionale, stipula, per i corsi di laurea triennale delle professioni sanitarie infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica, delle professioni sanitarie riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, appositi protocolli di intesa:

a) con le università e le Regioni limitrofe sedi di università, per istituire posti aggiuntivi riservati a studenti residenti nel territorio regionale che superino il concorso di ammissione ai corsi di laurea triennale delle professioni sanitarie di interesse;

b) con le università, per istituire in Valle d'Aosta corsi di laurea triennale delle professioni sanitarie di maggiore interesse e fabbisogno.

2. La Giunta regionale, in ragione del fabbisogno rilevato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, determina annualmente:

a) i posti di cui al comma 1, lettera a), da riservare nei corsi di laurea triennale delle università convenzionate e l'ammontare del relativo finanziamento, tenuto conto delle disponibilità del bilancio regionale;

b) i posti da attivare, nell'ambito dei corsi di cui al comma 1, lettera b), e l'ammontare del finanziamento del corso di laurea, tenuto conto delle disponibilità del bilancio regionale.

3. I protocolli di intesa di cui al comma 1, lettera a), tra la Regione, l'università interessata e la Regione sede della medesima sono approvati dalla Giunta regionale e disciplinano:

a) l'individuazione del corso di laurea triennale delle professioni sanitarie di interesse e dei relativi posti aggiuntivi da riservare a studenti residenti nel territorio regionale;

b) le modalità della reciproca collaborazione, rinviando ad appositi accordi attuativi tra l'università e l'Azienda USL l'individuazione delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate della regione per lo svolgimento di parte del percorso formativo;

c) il costo pro-capite per studente;

d) le modalità di formazione della graduatoria per l'accesso ai posti riservati agli studenti residenti nel territorio regionale.

4. I protocolli di intesa di cui al comma 1, lettera b), tra la Regione e l'università interessata sono approvati dalla Giunta regionale e disciplinano:

a) le modalità gestionali e organizzative del corso di laurea e delle attività didattiche;

b) le modalità della reciproca collaborazione, rinviando ad appositi accordi attuativi tra l'università e l'Azienda USL l'individuazione delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate della regione per lo svolgimento di parte del percorso formativo;

c) i rapporti economici;

d) il numero minimo e massimo dei posti per l'attivazione del corso in ciascun anno accademico;

e) l'individuazione della materia del corso da svolgere in lingua francese e le modalità di accertamento della conoscenza della lingua francese, quale prova selettiva aggiuntiva per l'ammissione al corso di laurea.

#### Art. 9.

##### *Requisiti per l'accesso agli interventi per la formazione universitaria triennale delle professioni sanitarie*

1. L'accesso ai posti aggiuntivi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

a) residenza in Valle d'Aosta da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda di partecipazione alle prove di ammissione ai corsi di laurea;

b) essere utilmente collocati nelle graduatorie di accesso ai corsi di laurea triennale delle professioni sanitarie presso i quali sono stati attivati i posti aggiuntivi, nel rispetto della normativa statale vigente.


2. Per accedere ai corsi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), i candidati devono essere utilmente collocati nella graduatoria di accesso al corso di laurea istituito ai sensi del protocollo di intesa di cui all'articolo 8, comma 4.

3. L'accesso al corso di laurea di cui al comma 2 è subordinato al preventivo accertamento della conoscenza della lingua francese, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

#### Art. 10.

##### *Borse di studio per i medici informazione specifica in medicina generale*

1. Ai medici iscritti al corso triennale di formazione specifica in medicina generale organizzato dalla Regione, in collaborazione con l'Azienda USL e l'Ordine dei medici-chirurghi e odontoiatri della Valle d'Aosta, ai sensi del titolo IV, capo I, del d.lgs. 368/1999, è corrisposta la borsa di studio prevista dalla normativa statale vigente, integrata da una borsa di studio aggiuntiva regionale il cui importo è definito con deliberazione della Giunta regionale.



2. Per poter beneficiare della borsa di studio aggiuntiva regionale i candidati devono:

*a)* sottoscrivere, prima dell'inizio delle attività didattiche, presso la struttura regionale competente in materia di sanità, l'impegno a prestare servizio come medico di assistenza primaria per un periodo minimo di cinque anni, anche non continuativi, presso l'Azienda USL, a seguito del conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale, beneficiando della borsa di studio aggiuntiva regionale;

*b)* non avere già beneficiato di un contratto aggiuntivo regionale ai sensi della presente legge.

3. La mancata sottoscrizione dell'impegno di cui al comma 2, lettera *a)*, preclude al medico la corresponsione della borsa di studio aggiuntiva regionale.

4. L'importo, i criteri e le modalità di assegnazione della borsa di studio aggiuntiva regionale sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

5. Le borse di studio di cui al comma 1 sono erogate ai medici in formazione direttamente dall'Azienda USL sulla base dei trasferimenti di fondi dalla Regione all'Azienda medesima, le cui modalità e importi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale per l'intera durata del corso di formazione.

#### Art. 11.

*Obblighi dei medici informazione specifica in medicina generale beneficiari della borsa di studio aggiuntiva regionale*

1. Il medico assegnatario della borsa di studio aggiuntiva regionale di cui all'articolo 10 deve:

*a)* concludere il corso di formazione specifica in medicina generale organizzato dalla Regione e conseguire il relativo diploma;

*b)* prestare servizio presso le strutture dell'Azienda USL per un periodo minimo complessivo di cinque anni successivamente al conseguimento del diploma.

2. In relazione all'obbligo di cui al comma 1, lettera *b)*, il medico in formazione specifica in medicina generale si impegna a:

*a)* presentare domanda per l'inserimento nella graduatoria regionale di medicina generale del primo anno successivo al conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale;

*b)* presentare domanda, nei cinque anni successivi alla data di conseguimento del diploma, a fronte degli avvisi pubblicati dall'Azienda USL per la copertura di zone carenti di assistenza primaria e accettare, indipendentemente dalla zona, almeno una delle prime due eventuali proposte di incarico di medico di assistenza primaria a tempo indeterminato presso la medesima Azienda.

3. Concorrono al computo del periodo di servizio obbligatorio quinquennale di cui al comma 1, lettera *b)*, tutti gli incarichi, anche non continuativi, assegnati dall'Azienda USL, per i quali sia richiesto il diploma di formazione specifica in medicina generale.

#### Art. 12.

*Inadempimenti agli obblighi dei medici in formazione specifica in medicina generale beneficiari della borsa di studio aggiuntiva regionale*

1. Il medico assegnatario della borsa di studio aggiuntiva regionale che interrompa anticipatamente la formazione per rinuncia agli studi o che, conseguito il diploma, non presenti domanda per l'inserimento nella graduatoria regionale di medicina generale e, nei cinque anni dal conseguimento del diploma, non presenti domanda a fronte degli avvisi pubblicati dall'Azienda USL per la copertura di zone carenti di assistenza primaria, è obbligato a versare alla Regione il 70 per cento del valore della borsa di studio aggiuntiva della quale ha beneficiato.

2. Gli obblighi di cui all'articolo 11 si intendono parzialmente assolti nei seguenti casi:

*a)* se il medico ottempera a quanto previsto ma, nei cinque anni successivi alla data di conseguimento del diploma, non risulta utilmente posizionato nelle graduatorie dell'Azienda USL per essere destinatario di un incarico di convenzionamento a tempo indeterminato ovvero rifiuta più di una proposta di convenzionamento a tempo indeterminato;

*b)* se il medico ottempera a quanto previsto, ma presta servizio, anche a tempo determinato, per un periodo inferiore a quello minimo complessivo previsto di cinque anni.

3. Il medico assegnatario della borsa di studio aggiuntiva regionale che adempia parzialmente agli obblighi di cui all'articolo 11 deve versare alla Regione:

*a)* nel caso di cui al comma 2, lettera *a)*, se non presta affatto servizio, nemmeno a tempo determinato, per l'Azienda USL, un importo pari al 25 per cento della spesa complessivamente sostenuta per la borsa di studio aggiuntiva regionale;

*b)* nel caso di cui al comma 2, lettera *b)*, un importo pari al 5 per cento della spesa complessivamente sostenuta per la borsa di studio aggiuntiva regionale per ciascuno degli anni di mancato servizio rispetto ai cinque minimi previsti.

#### Art. 13.

*Disposizioni transitorie*

1. Gli assegni di formazione professionale di cui alla legge regionale 31 agosto 1991, n. 37 (Disposizioni per la formazione professionale di operatori necessari al Servizio Sanitario Regionale), sono corrisposti, per l'anno accademico 2017/2018, limitatamente agli studenti iscritti al terzo anno del corso di laurea triennale in infermieristica.

2. La borsa di studio aggiuntiva regionale di cui all'articolo 10 è corrisposta, a decorrere dall'anno accademico 2017/2018, a tutti i medici iscritti al corso triennale di formazione specifica in medicina generale organizzato dalla Regione che ne facciano richiesta, compresi quelli che frequentano il secondo e il terzo anno di corso, per i quali trovano applicazione le condizioni di accesso e l'obbligo di assoggettamento agli impegni di cui al medesimo articolo 10.



## Art. 14.

*Abrogazioni*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 14 giugno 1989, n. 30 (Interventi della Regione per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario);

b) la l.r. 37/1991;

c) la legge regionale 24 agosto 1992, n. 48 (Modificazione della legge regionale 31 agosto 1991, n. 37 (Disposizioni per la formazione professionale di operatori necessari al Servizio sanitario regionale));

d) la legge regionale 30 gennaio 1998, n. 6 (Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale sanitario laureato non medico);

e) il comma 3 dell'articolo 46 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5;

f) l'articolo 15 della legge regionale 8 gennaio 2001, n. 1;

g) l'articolo 24 della legge regionale 16 luglio 2002, n. 14;

h) l'articolo 21 della legge regionale 28 aprile 2003, n. 13;

i) il comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 30 (Legge finanziaria per gli anni 2007/2009);

j) l'articolo 27 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 4;

k) l'articolo 45 della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29.

## Art. 15.

*Disposizioni finanziarie*

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 53.397 per l'anno 2017, in euro 558.626,20 per l'anno 2018, in euro 791.152,80 per l'anno 2019 e in euro 1.023.000 a decorrere dall'anno 2020.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2017/2019 nella Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio) Programma 004 (Istruzione universitaria) e nella Missione 13 (Tutela della salute) Programma 007 (Ulteriori spese in materia sanitaria).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio:

a) nella Missione programma 4.004 per euro 40.000 nel 2017, per euro 178.000 nel 2018, per euro 239.000 nel 2019;

b) nella Missione 13 (Tutela della salute) Programma 001 (Servizio sanitario regionale — finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) per euro 380.626,20 nel 2018 e per euro 552.152,80 nel 2019;

c) nella Missione 13 (Tutela della salute) Programma 007 (Ulteriori spese in materia sanitaria) per euro 13.397 nel 2017.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 16.

*Dichiarazione d'urgenza*

1 La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 31 luglio 2017

MARQUIS

(*Omissis*).

18R00077

**REGIONE PIEMONTE**

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2017, n. 11.

**Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2016.**

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte - Supplemento Ordinario n. 2 del 4 agosto 2017)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Approvazione del rendiconto*

1. Il rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2016, redatto in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) è approvato con le risultanze e secondo i prospetti contenuti nell'allegato 1.



## Art. 2.

*Entrate e spese di competenza*

1. Le entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, le entrate per trasferimenti correnti, le entrate extra-tributarie, le entrate in conto capitale, le entrate da riduzione di attività finanziarie, le accensioni di prestiti e le entrate per conto terzi e partite di giro accertate in conto competenza nell'esercizio finanziario 2016 sono definite nel rendiconto in euro 13.349.421.664,14. Sono stati riscossi euro 10.784.557.601,62 e restano da riscuotere euro 2.564.864.062,52.

2. Le spese correnti, le spese in conto capitale, le spese per incremento di attività finanziarie, i rimborsi prestiti, le uscite per conto terzi e le partite di giro impegnate in conto competenza nell'esercizio finanziario 2016 ammontano ad euro 13.485.867.182,23. I pagamenti effettuati sono pari ad euro 10.261.931.923,15 e restano da pagare euro 3.223.935.259,08.

## Art. 3.

*Residui attivi e residui passivi*

1. I residui attivi che, all'inizio dell'esercizio finanziario 2016, ammontavano a euro 4.659.540.322,83 sono stati ridefiniti nel corso dell'esercizio finanziario 2016 in euro 4.401.785.831,99 per effetto di riduzioni di euro 257.754.490,84. Le somme riscosse sono state pari ad euro 2.217.116.868,63 e quelle rimaste da riscuotere ammontano ad euro 2.184.668.963,36. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2016 risultano quale somma fra importi rimasti da riscuotere sulle entrate della competenza propria dell'esercizio finanziario 2016 per euro 2.564.864.062,52 ed importi rimasti da riscuotere sulle entrate residue degli esercizi precedenti per euro 2.184.668.963,36, con una definizione del totale dei residui attivi al 31 dicembre 2016 in euro 4.749.533.025,88.

2. I residui passivi che, all'inizio dell'esercizio finanziario 2016, ammontavano a euro 5.848.047.404,81 sono stati ridefiniti alla fine dell'esercizio finanziario 2016 in euro 5.777.879.882,66 per effetto di riduzioni per euro 70.167.522,15. Le somme pagate sono state pari ad euro 2.658.283.585,01 e quelle rimaste da pagare ammontano ad euro 3.119.596.297,65. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2016 risultano quale somma fra somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 2016 per euro 3.223.935.259,08 e somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti per euro 3.119.596.297,65, con una definizione del totale dei residui passivi al 31 dicembre 2016 in euro 6.343.531.556,73.

3. La ridefinizione del valore dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2016, con esclusione di quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II del decreto legislativo n. 118/2011, è stata disposta, in esito a riaccertamento ordinario effettuato ai sensi dell'art. 3 del medesimo decreto, con deliberazione della giunta regionale 15 marzo 2017, n. 1-4773.

## Art. 4.

*Fondo pluriennale vincolato*

1. Nelle previsioni di entrata risultano iscritti il fondo pluriennale vincolato per spese correnti pari ad euro 73.716.667,63 ed il fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale pari ad euro 590.903.292,58.

2. Nelle previsioni di spesa risultano iscritti, ripartiti per missioni e programmi, fondi pluriennali vincolati per spese correnti pari complessivamente ad euro 147.339.721,11 e fondi pluriennali vincolati per spese in conto capitale pari complessivamente ad euro 246.055.632,32.

## Art. 5.

*Situazione di cassa*

1. Il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2016 è determinato in euro 502.523.805,57 come risulta dal conto presentato dal Tesoriere regionale (allegato 2), secondo il seguente prospetto:

- a) fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2015: euro 421.064.843,48;
- b) riscossioni effettuate nell'esercizio finanziario 2016: euro 13.001.674.470,25;
- c) pagamenti eseguiti nell'esercizio finanziario 2016: euro 12.920.215.508,16;
- d) fondo di cassa finale dell'esercizio 2015: euro 502.523.805,57.

## Art. 6.


*Risultato di amministrazione*

1. Alla chiusura dell'esercizio finanziario 2016 è rilevato un disavanzo di amministrazione pari ad euro 1.484.870.078,71 come risultante dai seguenti importi:

- a) fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2016: euro 502.523.805,57;
- b) ammontare dei residui attivi: euro 4.749.533.025,88;
- c) ammontare dei residui passivi: euro 6.343.531.556,73;
- d) fondo pluriennale vincolato per le spese correnti: euro 147.339.721,11;
- e) fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale: euro 246.055.632,32.

2. Compongono il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016, quale parte accantonata, i seguenti importi, il cui valore complessivo è pari a euro 5.700.595.705,63:

- a) fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2016: euro 537.126.442,50;
- b) accantonamento per residui perenti regionali al 31 dicembre 2016: euro 112.233.741,08;



c) fondo anticipazioni liquidità ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti: euro 4.650.044.721,27, di cui euro 3.039.313.610,92 derivante dalle anticipazioni per contratti stipulati dalla Regione ai sensi dell'art. 1, comma 701, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge di stabilità 2016») e euro 1.761.731.110,35 dai contratti stipulati dal commissario straordinario ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge di stabilità 2015»), al netto dei contributi erogati al medesimo commissario straordinario nel 2015 per euro 151.000.000,00;

d) fondo perdite società partecipate: euro 13.000.000,00;

e) fondo contenzioso: euro 137.960.130,25, comprendente il fondo rischi per sentenza Corte d'appello di Torino n. 465/10 del 12 dicembre 2012 per euro 60.469.648,30, il fondo rischi per sentenza Corte costituzionale n. 188 del 24 luglio 2015 - Trasferimenti alle province per euro 22.741.094,18, il fondo rischi per eventuale riassunzione di oneri già trasferiti al commissario straordinario ai sensi della legge n. 190/2014 per euro 54.749.387,77;

f) altri accantonamenti: euro 250.230.670,53, comprendente l'iscrizione di spese già finanziate dallo Stato o dall'Unione europea per euro 18.033.601,49, le somme che risultano ancora da impegnare a completa esecuzione del piano di rientro relativamente alle passività pregresse per il trasporto pubblico locale per euro 49.378.886,55, il recepimento nella competenza dell'esercizio 2016 di spese impegnate negli esercizi successivi in applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata per euro 182.818.182,49.

3. Compongono il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016, quale parte vincolata, i seguenti importi, il cui valore complessivo è pari a euro 377.105.357,81:

a) vincoli da trasferimenti per somme accertate e da trasferire in spesa in esercizi futuri: euro 10.332.747,23;

b) vincoli per recupero della quota del disavanzo al 31 dicembre 2014 di competenza degli esercizi successivi al 2016: euro 366.772.610,58.

4. Sono sottratti al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016, quale parte disponibile, i seguenti importi, il cui valore complessivo è pari a euro 7.562.571.142,15:

a) quota residua del disavanzo al 31 dicembre 2014: euro 1.011.352.035,06;

b) quota residua del disavanzo da ricognizione straordinaria dei residui ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 118/2011: euro 1.814.931.791,98;

c) quota residua dell'ulteriore disavanzo da assorbire ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e dell'art. 5, comma 1, lettere b) ed e) della legge regionale 1° dicembre 2015, n. 25 (Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2014) come previsto dalla deliberazione della giunta regionale 27 luglio 2016, n. 6-3724: euro 86.242.593,84;

d) quota residua del disavanzo da costituzione del fondo vincolato da anticipazioni di liquidità ai sensi del decreto-legge n. 35/2013, come previsto dall'art. 1, comma 701, della legge n. 208/2015: euro 4.650.044.721,27.

5. Il recupero degli importi di cui al comma 4 è rinviato ai futuri esercizi, in applicazione alle vigenti normative, come recepite nella deliberazione del Consiglio regionale 13 settembre 2016, n. 162-29636, allegata alla legge regionale 16 settembre 2016, n. 17 (Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2015).

6. È disposta l'iscrizione con variazione di bilancio dei saldi di cui ai precedenti commi, per quanto non già disposto con deliberazione della giunta regionale 9 febbraio 2017, n. 1-4639.

7. L'avanzo di competenza dell'esercizio finanziario 2016 è stabilito in euro 253.366.395,70, quale differenza risultante fra la somma, in entrata, dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per euro 505.276.186,22, del fondo pluriennale vincolato da esercizi precedenti per euro 664.619.960,21, degli accertamenti di competenza per euro 13.349.421.664,14, e la somma, in spesa, dell'assorbimento del disavanzo di amministrazione per euro 386.688.879,21, degli impegni di competenza per euro 13.485.867.182,23 e del fondo pluriennale vincolato per euro 393.395.353,43. L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è la risultante della somma dei seguenti utilizzi a valere sui fondi accertati all'art. 5 della legge regionale n. 17/2016: fondo crediti di dubbia esigibilità per euro 217.076.857,61, fondo anticipazioni di liquidità ai sensi del decreto-legge n. 35/2013 per euro 151.000.000,00, importo vincolato proveniente da rimborsi disposti dal commissario straordinario ai sensi della legge n. 190/2014 per euro 137.199.328,61. In esito al giudizio di parificazione del rendiconto per l'esercizio finanziario 2016, assunto dalla sezione regionale di controllo per il Piemonte della Corte dei Conti con dispositivo n. 55 del 7 luglio 2017, tale utilizzo dell'avanzo di amministrazione non comprende accantonamenti per complessivi euro 34.913.534,60, con conseguente riduzione dell'avanzo di competenza dell'esercizio finanziario 2016.



## Art. 7.

*Rendiconto del Consiglio regionale  
e rendiconto consolidato*

1. È allegato alla presente legge il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2016 del Consiglio regionale approvato con deliberazione 25 luglio 2017, n. 210-28052 (allegato 3).

2. È allegato alla presente legge il rendiconto consolidato previsto all'art. 63, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011, comprensivo dei risultati del rendiconto della Regione e del Consiglio regionale (allegato 4).

## Art. 8.

*Stato patrimoniale e conto economico*

1. Lo stato patrimoniale pareggia il totale dell'attivo e del passivo in euro 6.213.432.554,02.

2. Il conto economico riporta un risultato di esercizio positivo per euro 294.644.142,24.

## Art. 9.

*Prelievi dal fondo di riserva per spese impreviste*

1. I provvedimenti che hanno disposto prelievi nel corso dell'esercizio 2016 dal fondo di riserva per spese impreviste e le relative motivazioni sono elencati nell'allegato 5.

## Art. 10.

*Perimetro sanitario*

1. In applicazione di quanto disposto dall'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 118/2011 e per le finalità ivi indicate sono state perimetrare le entrate e le uscite relative al finanziamento del Servizio sanitario regionale con le risultanze di cui all'allegato 6 relativo alla trasparenza dei conti sanitari ed alla finalizzazione delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 2 agosto 2017

CHIAMPARINO

(*Omissis*).

17R00342

**REGIONE AUTONOMA  
FRIULI-VENEZIA GIULIA**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1° agosto 2017, n. 0174/Pres.

**Regolamento concernente le modalità di concessione di contributi a favore dei Consorzi di sviluppo economico locale e dei Consorzi di sviluppo industriale a fronte delle spese sostenute per lo svolgimento delle operazioni di fusione di cui all'articolo 62, comma 3 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-riforma delle politiche industriali), in attuazione dell'articolo 87, comma 7 della medesima legge regionale.**

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 32 del 9 agosto 2017)

## IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 «Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 87 della legge regionale 3/2015 come modificato dall'art. 12, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 maggio 2017, n. 14 (Manutenzione dei settori manifatturiero e del terziario) ai sensi del quale:


«1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai consorzi e ai Consorzi di sviluppo industriale un contributo a fronte delle spese sostenute e strettamente connesse alle operazioni di fusione di cui all'articolo 62, comma 3, quali gli oneri fiscali, i costi per l'acquisizione di servizi professionali e, nel limite massimo stabilito nel regolamento di cui al comma 7, i costi per il personale interno e per oneri generali di struttura.

2. Il contributo è concesso a titolo di aiuto «*de minimis*» nella misura del 100 per cento delle spese ammissibili.

4. Ai fini della concessione e liquidazione del contributo i consorzi di sviluppo industriale, entro e non oltre quindici giorni antecedenti l'avvenuta fusione, e i consorzi, entro sessanta giorni dalla conclusione del processo di riordino, presentano alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive la domanda di contributo unitamente alla rendicontazione della spesa resa ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 7/2000.

7. Con regolamento regionale sono disciplinati i criteri e le modalità e le modalità di concessione del contributo di cui al comma 1.»;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione di data 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013;





Visto il testo del «Regolamento concernente le modalità di concessione di contributi a favore dei consorzi di sviluppo economico locale e dei consorzi di sviluppo industriale a fronte delle spese sostenute per lo svolgimento delle operazioni di fusione di cui all'art. 62, comma 3 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali), in attuazione dell'art. 87, comma 7 della medesima legge regionale»;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 28 luglio 2017, n. 1441;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente le modalità di concessione di contributi a favore dei consorzi di sviluppo economico locale e dei consorzi di sviluppo industriale a fronte delle spese sostenute per lo svolgimento delle operazioni di fusione di cui all'art. 62, comma 3 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali), in attuazione dell'art. 87, comma 7 della medesima legge regionale», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

**Regolamento concernente le modalità di concessione di contributi a favore dei consorzi di sviluppo economico locale e dei consorzi di sviluppo industriale a fronte delle spese sostenute per lo svolgimento delle operazioni di fusione di cui all'art. 62, comma 3 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali), in attuazione dell'art. 87, comma 7 della medesima legge regionale.**

(Omissis).

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 87, comma 7 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche industriali), le modalità di concessione di contributi a favore dei consorzi di sviluppo economico locale e dei consorzi di sviluppo industriale, a fronte delle spese sostenute e strettamente connesse alle operazioni di fusione di cui all'art. 62, comma 3, della medesima legge regionale.

Art. 2.

*Soggetti beneficiari*

1. Sono beneficiari dei contributi i consorzi di sviluppo economico locale di cui all'art. 62 della legge regionale 3/2015 e i consorzi di sviluppo industriale di cui alla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale).

Art. 3.

*Presentazione della domanda*

1. La domanda di contributo è presentata, ai sensi dall'art. 87, comma 4 della legge regionale 3/2015:

a) dai consorzi di sviluppo industriale entro e non oltre quindici giorni antecedenti la fusione;

b) dai consorzi di sviluppo economico locale entro sessanta giorni dalla conclusione del processo di riordino di cui all'art. 62, comma 3 della legge regionale 3/2015.

2. La domanda di contributo è presentata, nel rispetto del regime fiscale vigente sull'imposta di bollo, utilizzando il modello approvato con decreto del direttore del Servizio sviluppo economico locale, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [economia@certregione.fvg.it](mailto:economia@certregione.fvg.it). Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda, si considera la data di invio telematico documentata attraverso la ricevuta di avvenuta consegna della posta elettronica certificata.

3. Alla domanda di contributo è allegata la seguente documentazione:

a) tabella di sintesi delle spese di cui all'art. 4;

b) la dichiarazione di cui all'art. 5, comma 5;

c) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio di sviluppo economico locale o del consorzio di sviluppo industriale, attestante il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro di data non antecedente a sei mesi rispetto alla data di presentazione della domanda di contributo in attuazione dell'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003 n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);


d) la rendicontazione semplificata ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso).

Art. 4.

*Spese ammissibili*

1. Ai sensi dell'art. 87, comma 1, della legge regionale 3/2015, sono ammissibili a contributo le spese strettamente connesse allo svolgimento delle operazioni di fusione di cui agli articoli 2501 e seguenti del codice civile, sostenute prima della presentazione della domanda, e successivamente alla deliberazione di avvio del processo di fusione, relative:

a) agli oneri fiscali conseguenti alle operazioni di fusione;



b) ai costi per l'acquisizione di servizi professionali quali:

1) consulenze specialistiche per la redazione del progetto di fusione di cui all'art. 2501-ter del codice civile;

2) consulenze specialistiche per la redazione della relazione di cui all'art. 2501 sexies del codice civile;

c) alle iscrizioni degli atti relativi al processo di fusione al Registro delle imprese;

d) agli onorari notarili;

e) ai costi per il personale assunto con rapporto di lavoro dipendente attraverso le forme contrattuali consentite dalla vigente normativa, impegnato nello svolgimento delle operazioni di fusione. Le spese di personale imputabili sono determinate con modalità semplificata attraverso l'applicazione della tabella dei costi standard unitari, approvati con deliberazione della Giunta regionale 17 dicembre 2009, n. 2823, come elencati nell'allegato A. I costi unitari sono moltiplicati per le ore effettivamente impiegate nelle operazioni di fusione, per un ammontare massimo pari a 500 ore/uomo, per un limite massimo di sei dipendenti;

f) ai costi generali della struttura, quali le spese postali, telefoniche, fax, fotocopie, beni di consumo e cancelleria, nella misura massima del 15 per cento delle spese di personale quantificate ai sensi della lettera e).

#### Art. 5.

##### *Regime di aiuto*

1. I contributi di cui al presente regolamento, ai sensi dell'art. 87 comma 2, sono concessi in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013.

2. Fermo restando quanto previsto all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, sono esclusi dall'applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 i settori di attività e le tipologie di aiuto individuati all'art. 1, paragrafo 1, di tale regolamento dell'Unione europea, richiamati nell'allegato B.

3. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013:

a) l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi ad una impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una impresa unica, non può superare 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;

b) salvo quanto previsto al paragrafo 3 del suddetto art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi ad una impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una impresa unica, che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

4. Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1407/2013, in caso di imprese che siano parte di fusioni o acquisizioni, la nuova impresa, risultante dalla fusione, ovvero l'impresa acquirente deve dichiarare tutti gli aiuti «*de minimis*» che siano stati precedentemente concessi a favore di ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione ovvero a ciascuna delle imprese acquisite.

5. La concessione del contributo è subordinata al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante gli aiuti ricevuti dall'impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, dall'impresa unica, a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti «*de minimis*» durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

#### Art. 6.

##### *Divieto di cumulo*

1. I contributi concessi ai sensi del presente regolamento non sono cumulabili con contributi ottenuti per la stessa iniziativa ed aventi ad oggetto le stesse spese.

#### Art. 7.

##### *Concessione ed erogazione del contributo*

1. Il contributo è concesso mediante procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge regionale 7/2000.

2. Il contributo è concesso, ai sensi dell'art. 87, comma 2, della legge regionale 3/2015, a titolo di aiuto «*de minimis*», nella misura del cento per cento delle spese ammissibili, entro trenta giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda.

3. Il contributo concesso è liquidato a seguito dell'esame della documentazione di cui all'art. 3 comma 3, lettera d), anche contestualmente al provvedimento di cui al comma 2, e nel rispetto dei limiti posti dal patto di stabilità.

#### Art. 8.

##### *Obblighi dei beneficiari*

1. I beneficiari dei contributi devono conservare i titoli originari di spesa, nonché la documentazione a supporto della rendicontazione, presso i propri uffici ai fini dell'applicazione dell'art. 9.

#### Art. 9.

##### *Ispezioni e controlli*

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 3, della legge regionale 7/2000, l'Amministrazione regionale può disporre controlli ispettivi e può essere chiesto la presentazione di documentazione o di chiarimenti.

#### Art. 10.

##### *Rinvio*

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si rinvia alla legge regionale 7/2000 e successive modificazioni.

#### Art. 11.

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(*Omissis*).

*Visto, il Presidente: SERRACCHIANI*

17R00369



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1° agosto 2017, n. 0175/Pres.

**Regolamento di modifica al regolamento per l'accesso al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia mediante la tipologia di intervento di cui alla misura 3 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, sottomisura 3.1 - Sostegno per l'adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari - Accesso individuale, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr), emanato con decreto del Presidente della Regione 27 aprile 2016, n. 87.**

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 16 agosto 2017).

#### IL PRESIDENTE

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Reg./CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il PSR 2014-2020 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (PSR), nella sua ultima versione approvata con decisione della Commissione C(2017) 3680 final del 23 maggio 2017, di cui si è preso atto con deliberazione della Giunta regionale del 17 luglio 2017, n. 1329;

Atteso che il PSR prevede al capitolo 8 - Descrizione delle misure selezionate, tra le altre, anche la misura 3 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, sottomisura 3.1 - sostegno per l'adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari - accesso individuale;

Atteso che l'attuazione delle misure del PSR avviene con l'emanazione e applicazione di appositi provvedimenti applicativi di natura regolamentare, in conformità all'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia);

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 28 luglio 2017, n. 1434;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento per l'accesso al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia mediante la tipologia di intervento di cui alla misura 3 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, sottomisura 3.1 - sostegno per l'adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari - accesso individuale, ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), emanato con decreto del Presidente della Regione 27 aprile 2016, n. 87» nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

**Regolamento di modifica al regolamento per l'accesso al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia mediante la tipologia di intervento di cui alla misura 3 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, sottomisura 3.1 - sostegno per l'adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari - accesso individuale, ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), emanato con decreto del Presidente della Regione 27 aprile 2016, n. 87.**

(Omissis).

Art. 1.

*Modifica all'art. 22 del decreto del Presidente della Regione n. 87/2016*

1. Al comma 1 dell'art. 22 del decreto del Presidente della Regione 27 aprile 2016, n. 87 (Regolamento per l'accesso al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia mediante la tipologia di intervento di cui alla misura 3 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, sottomisura 3.1 - sostegno per l'adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari - accesso individuale, ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)) le parole: «31 agosto» sono sostituite dalle seguenti: «15 settembre».

Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

*Visto, il Presidente: SERRACCHIANI*

17R00370



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1° agosto 2017, n. 0178/Pres.

**Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti per il primo impianto del Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario - Catt FVG - ai sensi dell'articolo 84-bis, comma 13, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»).**

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 16 agosto 2017)

#### IL PRESIDENTE

Visto l'art. 84-bis della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), come introdotto dall'art. 7 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico) che istituisce, per le finalità di cui all'art. 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), il Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario, di seguito denominato CATT FVG;

Visto, in particolare, il comma 13 del citato art. 84-bis della legge regionale n. 29/2005, che autorizza l'amministrazione regionale ad assegnare finanziamenti al CATT FVG a sollievo delle spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2017 per gli investimenti e per le attività funzionali al primo impianto, secondo i criteri e le modalità fissati con regolamento regionale;

Visto il testo del «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti per il primo impianto del Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG) ai sensi dell'art. 84-bis, comma 13, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»)» che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1365 del 20 luglio 2017;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti per il primo impianto del Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG) ai sensi dell'art. 84-bis, comma 13, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»)» nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

**Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti per il primo impianto del Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG) ai sensi dell'art. 84-bis, comma 13, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»).**

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento contributivo per l'attività di primo impianto del Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario, di seguito CATT FVG, ai sensi dell'art. 84-bis, comma 13, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), definendo i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti nel rispetto della normativa comunitaria vigente.

Art. 2.


*Aiuti «de minimis» ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013*

1. I contributi sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013.

2. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, in virtù delle quali:

a) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, a una medesima «impresa unica», non può superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;

b) salvo quanto previsto al paragrafo 3 del suddetto art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, a una medesima «impresa unica», che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.



3. La concessione dell'incentivo è subordinata al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante gli aiuti ricevuti dall'impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, dall'impresa unica, a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti «de minimis» durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

#### Art. 3.

##### *Ammontare del finanziamento e limiti di spesa*

1. In osservanza delle disposizioni di cui all'art. 2, la misura del finanziamento è pari all'ottanta per cento della spesa ammissibili entro i seguenti limiti:

- a) importo minimo della spesa ammissibile pari a 5.000,00 euro;
- b) importo massimo della spesa ammissibile pari a 125.000,00 euro.

#### Art. 4.

##### *Spese ammissibili*

1. Sono ammissibili le spese, come individuate dalla vigente normativa, per l'avvio dell'attività del CATT FVG e, in particolare:

- a) acquisto di attrezzature, anche informatiche, e relativi software;
- b) acquisto di mobili, arredi e impianti necessari al funzionamento della struttura;
- c) realizzazione delle pagine web di presentazione del CATT FVG e dei servizi da esso erogati;
- d) spese sostenute per la formazione del personale del CATT FVG;
- e) spese per consulenze e studi di fattibilità.

#### Art. 5.

##### *Spese escluse*

1. Non possono essere oggetto di finanziamento le seguenti spese:

- a) IVA e altre imposte, tasse, valori bollati e oneri finanziari;
- b) spese generali;
- c) beni di consumo o soggetti a facile usura;
- d) beni usati o in leasing.

#### Art. 6.

##### *Presentazione della domanda*

1. La domanda per accedere ai finanziamenti di cui all'art. 1 è presentata nel rispetto del regime fiscale vigente sull'imposta di bollo ed è corredata dalla sottoelencata documentazione:

- a) relazione illustrativa;
- b) preventivi di spesa;
- c) copia delle fatture o altri titoli di spesa;
- d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con cui il CATT FVG attesta quanto segue:

1) di rispettare il divieto di cumulo ai sensi dell'art. 5, comma 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013;

2) di osservare la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);

3) di rispettare il divieto generale di contribuzione ai sensi dell'art. 31 della legge regionale n. 7/2000;

4) di non avere chiesto né ottenuto altri benefici pubblici per la medesima iniziativa.

2. La domanda è presentata mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di pec della Direzione centrale competente in materia di commercio, di seguito Direzione, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

#### Art. 7.

##### *Avvio dell'iniziativa*

1. Per avvio dell'iniziativa, in relazione alle spese di cui all'art. 4, comma 1, si intende:

a) nel caso di acquisto di beni mobili, la data di consegna degli stessi specificata nell'ordine di acquisto o in documentazione equivalente ovvero, in mancanza, la data della prima fattura;

b) nel caso di acquisizione di servizi, la data di inizio della fornitura del servizio all'impresa quali, in particolare, la consulenza, lo studio di fattibilità, l'incarico di collaborazione, come specificata nel contratto o in documentazione equipollente; ove tale specificazione non risulti dalla predetta documentazione, la data della prima fattura.

#### Art. 8.

##### *Istruttoria della domanda e concessione del finanziamento*

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti, anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa.

2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicando le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere.

3. Il procedimento è archiviato d'ufficio e il responsabile del procedimento ne dà tempestiva comunicazione al richiedente nei seguenti casi:

a) la domanda è presentata oltre il termine di cui all'art. 6, comma 2;

b) la domanda non è sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante, o non è sottoscritta con firma autografa dal legale rappresentante ovvero non è accompagnata da documento di identità scansionato;

c) la domanda non è inviata a mezzo pec.

4. La Direzione, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente al CATT FVG i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale n. 7/2000.

#### Art. 9.


##### *Rendicontazione della spesa*

1. Il CATT FVG presenta la rendicontazione delle spese sostenute entro il termine stabilito con il provvedimento di concessione del finanziamento. Il termine massimo per la conclusione dell'iniziativa e la presentazione della relativa documentazione è di dodici mesi decorrenti dalla concessione del finanziamento.

2. La rendicontazione è presentata mediante pec; su richiesta debitamente motivata è consentita una proroga del termine di cui al comma 1 di ulteriori sei mesi.

3. Per la rendicontazione il CATT FVG presenta la seguente documentazione:

a) relazione illustrativa con l'indicazione della dati di conclusione dell'iniziativa;



b) copia dei documenti di spesa, annullati in originale con apposita dicitura relativa all'ottenimento dell'incentivo, costituiti da fatture o, in caso di impossibilità di acquisire le stesse, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;

c) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;

d) dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di spesa di cui alla lettera b).

4. La rendicontazione può essere presentata anche con le modalità di cui all'art. 41-bis della legge regionale n. 7/2000.

5. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicando le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

6. Nel caso in cui la documentazione permanga irregolare o incompleta, la direzione procede, sulla base della documentazione agli atti, alla rideterminazione del contributo o alla sua revoca.

#### Art. 10.

##### *Liquidazione e rideterminazione del finanziamento concesso*

1. La direzione procede all'istruttoria della documentazione presentata ai sensi dell'art. 9, verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione dell'incentivo. Il responsabile dell'istruttoria può effettuare controlli e sopralluoghi.

2. Qualora la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore del 60 per cento rispetto all'importo ammesso a contributo, il provvedimento di concessione del contributo è revocato.

3. Su richiesta del CATT FVG può essere disposta la liquidazione di un anticipo pari al settanta per cento del contributo, previa presentazione di apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 39, comma 2, della legge regionale n. 7/2000.

4. Qualora le somme erogate anticipatamente siano eccedenti rispetto al contributo liquidabile, la direzione procede al recupero secondo le modalità previste dagli articoli 49 e 50 della legge regionale n. 7/2000.

#### Art. 11.

##### *Obblighi del beneficiario*

1. Il CATT FVG è tenuto a rispettare gli obblighi stabiliti in via generale dalla legge regionale n. 7/2000 e in particolare, al rispetto dei seguenti obblighi previsti dal presente regolamento:

a) mantenere il vincolo di destinazione di cui all'art. 12;

b) mantenere attiva la sede legale o l'unità locale, presso la quale sono effettuate le iniziative oggetto di contributo, dalla data di presentazione della rendicontazione e fino al termine dei tre anni successivi;

c) consentire ispezioni e controlli.

#### Art. 12.

##### *Vincolo di destinazione*

1. Il CATT FVG è tenuto al mantenimento del vincolo di destinazione oggettivo e soggettivo dei beni oggetto del contributo nei due anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione.

2. Costituisce violazione dei vincoli di cui al presente articolo, in particolare:

a) il trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà, del possesso o della detenzione dei beni ammessi a contributo;

b) la cessione di azienda o del ramo di azienda relativo all'iniziativa oggetto di contributo;

c) l'affitto di azienda o del ramo di azienda relativo all'iniziativa oggetto di contributo.

3. In deroga a quanto previsto al comma 1, i beni mobili oggetto di contributo divenuti obsoleti o inservibili possono essere sostituiti, con autorizzazione della direzione, con altri beni della stessa natura o che possono essere utilizzati al fine dello svolgimento delle attività cui sono finalizzate le iniziative oggetto di contributo.

4. Al fine della verifica del rispetto degli obblighi di cui ai commi 1, il CATT FVG presenta, successivamente alla presentazione della rendicontazione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà entro il 28 febbraio di ogni anno attestante il rispetto di tali obblighi fino alla scadenza degli stessi.

#### Art. 13.

##### *Ispezioni e controlli*

1. Ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000, la direzione può effettuare presso il CATT FVG ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione al finanziamento concesso.

Visto, il presidente: SERRACCHIANI

17R00371

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1° agosto 2017, n. 18.

**Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 220 del 1° agosto 2017)*

### L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:


TITOLO I

OGGETTO DELLA LEGGE REGIONALE

Art. 1.

#### *Oggetto e finalità*

1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l'azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di economia e finanza regionale (DEF 2017) in collegamento con la legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019.



## TITOLO II

## CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

## Capo I

## TRASPORTI

## Art. 2.

*Modifiche all'articolo 6  
della legge regionale n. 30 del 1992*

1. Il comma 4 dell'art. 6 della legge regionale 20 luglio 1992, n. 30 (Programma di intervento per la sicurezza dei trasporti) è sostituito dal seguente:

«4. Ai componenti dell'Osservatorio sono riconosciute esclusivamente le spese di trasferta sostenute per l'attività svolta per l'Osservatorio medesimo, con le modalità previste dalla normativa vigente per il personale regionale, secondo la categoria o qualifica di appartenenza. Ai presidenti è riconosciuto il rimborso delle spese di trasferta, nei limiti e secondo le modalità vigenti per i dirigenti regionali.»

2. Il comma 7 dell'art. 6 della legge regionale n. 30 del 1992 è sostituito dal seguente:

«7. L'Osservatorio predispone con la direzione competente in materia di trasporti, d'intesa con le direzioni generali competenti in materia di politiche per la salute, cultura, politiche giovanili e politiche per la legalità, il programma annuale delle attività e lo sottopone alla Giunta regionale per l'approvazione, previa informativa alle competenti Commissioni assembleari.»

3. Dopo il comma 7, dell'art. 6, della legge regionale n. 30 del 1992 è inserito il seguente:

«7-bis. Annualmente la Giunta, unitamente all'Osservatorio, presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sull'attività svolta e sull'attuazione del programma.»

## Art. 3.

*Modifiche all'articolo 30  
della legge regionale n. 30 del 1998*

1. Dopo la lettera c-ter), del comma 1, dell'art. 30, della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) è inserita la seguente:

«c-quater) la promozione dell'accessibilità dei veicoli a vario titolo autorizzati al transito in tutte le zone a traffico limitato (ZTL) istituite nei Comuni del territorio regionale dotati di sistemi di controllo elettronico degli accessi, sulla base di appositi accordi tra Comuni interessati e la Regione per la comunicazione dei dati relativi ai veicoli;».

## Capo II

## SETTORE ABITATIVO

## Art. 4.

*Modifiche all'articolo 30  
della legge regionale n. 24 del 2001*

1. Il comma 3, dell'art. 30, della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo) è sostituito dal seguente:

«3. La dichiarazione di decadenza comporta il pagamento del canone di locazione maggiorato, determinato ai sensi dell'art. 35, comma 2.»

## Capo III

## NORME IN MATERIA DI ESPROPRI

## Art. 5.

*Modifiche all'articolo 13  
della legge regionale n. 37 del 2002*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 13 della legge regionale 19 dicembre 2002, n. 37 (Disposizioni regionali in materia di espropri) sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Il divieto di reiterare più di una volta il vincolo espropriativo decaduto non trova applicazione per il completamento di opere pubbliche o di interesse pubblico lineari la cui progettazione preveda la realizzazione per lotti o stralci funzionali, secondo la normativa vigente, fermo restando l'obbligo di puntuale motivazione del provvedimento che dispone la reiterazione del vincolo, nonché la corresponsione al proprietario dell'indennità di cui all'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)).

3-ter. Resta salva la possibilità di una nuova programmazione che assicuri il completamento delle opere di cui al comma 3-bis.»

## Art. 6.


*Disposizioni in materia di reiterazione  
dei vincoli espropriativi decaduti*

1. Il comma 3-bis dell'art. 13 della legge regionale n. 37 del 2002 trova immediata applicazione ai procedimenti espropriativi non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 7.

*Abrogazione dell'art. 30  
della legge regionale n. 9 del 2016*

1. L'art. 30 della legge regionale 30 maggio 2016, n. 9 (Legge comunitaria regionale per il 2016) è abrogato.



*Capo IV*

NORME IN MATERIA DI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

## Art. 8.

*Riapertura termini per modifica degli ambiti territoriali ottimali di maggiori dimensioni*

1. In presenza delle condizioni e dei criteri previsti ai commi 1 e 2, dell'art. 6-bis della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), i comuni interessati alla ridelimitazione dell'ambito di appartenenza di cui a tale legge dovranno presentare le loro proposte entro il 15 novembre 2017; tali proposte saranno valutate dalla Giunta che, in caso di accoglimento e previo parere del Consiglio delle Autonomie locali, provvederà a modificare e integrare il Programma di riordino territoriale entro il 31 dicembre con apposita deliberazione, con efficacia dal 1° gennaio 2018.

TITOLO III  
SVILUPPO ECONOMICO*Capo I*

AGRICOLTURA

## Art. 9.

*Adesione a GACSA*

1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di promuovere lo sviluppo di tecniche, politiche e investimenti per un'agricoltura sostenibile, per la sicurezza alimentare e la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico, è autorizzata ad aderire a GACSA (Global Alliance for Climate Smart Agriculture), una rete internazionale di istituzioni pubbliche e private che sostiene le predette finalità, coordinata dalla FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations).

2. Il presidente della Giunta regionale o un suo delegato è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione Emilia-Romagna a GACSA.

3. L'adesione non comporta oneri per la Regione Emilia-Romagna.

*Capo II*

FIERE

## Art. 10.

*Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 12 del 2000*

1. Alla fine del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12 (Ordinamento del sistema fieristico regionale) è aggiunto il seguente periodo: «Gli esercenti l'attività fieristica sono operatori di mercato sottoposti alle regole di concorrenza.»

## Art. 11.

*Modifiche agli articoli 7 e 8 della legge regionale n. 12 del 2000*

1. La lettera *a)*, del comma 1, dell'art. 7, della legge regionale n. 12 del 2000 è abrogata.

2. La lettera *b)*, del comma 3, dell'art. 8, della legge regionale n. 12 del 2000 è abrogata.

3. Alla lettera *d)*, del comma 3, dell'art. 8, della legge regionale n. 12 del 2000 sono soppresse le seguenti parole: «, e necessariamente dei soci di parte pubblica».

4. Al comma 4-bis, dell'art. 8, della legge regionale n. 12 del 2000 le parole «Le lettere *b)* e *d)* del comma 3 non si applicano» sono sostituite dalle seguenti: «La lettera *d)* del comma 3 non si applica».

## TITOLO IV

SANITÀ

*Capo I*

SETTORE FARMACEUTICO

## Art. 12.

*Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 2 del 2016*

1. Dopo il comma 1, dell'art. 5, della legge regionale 3 marzo 2016, n. 2 (Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali) è aggiunto il seguente:


«1-bis. In mancanza di una graduatoria valida attraverso la quale poter assegnare la sede farmaceutica per il privato esercizio, il termine di cui al comma 1 è prorogato fino all'approvazione della prima graduatoria utile.»

## Art. 13.

*Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2016*

1. Il comma 1, dell'art. 6, della legge regionale n. 2 del 2016 è sostituito dal seguente:

«1. Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione ha luogo mediante concorso indetto ed espletato ogni quattro anni dalla Regione per l'intero territorio regionale.»





TITOLO V  
ULTERIORI DISPOSIZIONI

Capo I

TRIBUTI

Art. 14.

*Modifiche all'articolo 16  
della legge regionale n. 9 del 2012*

1. La rubrica dell'art. 16 della legge regionale 26 luglio 2012, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014. Primo provvedimento generale di variazione) è sostituita dalla seguente: «Riscossione delle tasse automobilistiche da parte delle banche e di altri soggetti autorizzati».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 9 del 2012 è inserito il seguente:

«1-bis. Oltre ai soggetti previsti al comma 1, la riscossione delle tasse automobilistiche è consentita altresì ai soggetti autorizzati a prestare i servizi di pagamento di cui all'art. 1, comma 2, lettera f), n. 4) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), a condizione che siano a ciò autorizzati, ai sensi dell'art. 114-novies, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993, ed iscritti al relativo albo.».

3. Al comma 3, dell'art. 16, della legge regionale 26 luglio 2012, n. 9, dopo le parole «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «e al comma 1-bis».

Capo II

PERSONALE

Art. 15.

*Norma transitoria in attuazione dell'articolo 6  
della legge regionale n. 5 del 2001*

1. Nelle more del riassetto complessivo dei finanziamenti disposti dalla Regione a favore degli enti locali, ai sensi dell'art. 6, della legge regionale 22 febbraio 2001, n. 5 (Disciplina dei trasferimenti di personale regionale a seguito di conferimento di funzioni), al fine di garantire il mantenimento delle funzioni, restano fermi per l'anno 2017 gli impegni dedotti dalle intese relative all'anno 2016, in attesa di una revisione da effettuarsi entro il 31 dicembre 2017.

Capo III

BENI AFFIDATI E ATTRIBUITI ALLE AGENZIE REGIONALI

Art. 16.

*Affidamento e attribuzione alle Agenzie regionali  
dei beni funzionali alle loro attività*

1. Il presente articolo disciplina il completamento dell'affidamento da parte della Regione Emilia-Romagna dei beni mobili ed immobili ai seguenti enti sub-regionali, che sono tutti dotati di autonomia patrimoniale:

a) Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

b) Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA);

c) Istituto per i beni artistici culturali e naturali (IBACN);

d) Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici (Intercent-Er);


e) Agenzia regionale per il lavoro (ARL);

f) Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE).

2. Alle Agenzie di cui al comma 1 è affidata, con le modalità ed i tempi di cui al presente articolo, la gestione dei beni immobili appartenenti al demanio e patrimonio disponibile e indisponibile regionale, insistenti sul territorio, funzionali allo svolgimento delle attività proprie.

3. I beni immobili di proprietà regionale sono affidati in gestione alle Agenzie regionali di cui al comma 1, con vincolo di destinazione all'esercizio delle proprie funzioni, nello stato di fatto, di diritto, conservazione e consistenza in cui attualmente si trovano, sulla base di apposita convenzione a titolo gratuito, nella quale sono specificati i vincoli gravanti sui beni stessi ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). Nella convenzione sono altresì specificati gli impegni delle parti in merito agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, agli adeguamenti alle normative edilizie e di sicurezza, al pagamento delle imposte, contributi e tasse a carico della proprietà, attuali o di futura istituzione. All'atto della presa in consegna dei beni immobili da parte delle Agenzie regionali di cui al comma 1, le parti procedono in contraddittorio alla redazione di un verbale di consegna, comprendente l'elenco puntuale degli immobili affidati in gestione.

4. Per i beni immobili, utilizzati dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile ed affidati ad organizzazioni di volontariato di protezione civile convenzionate con la Regione, nonché per i beni rientranti nella gestione del demanio idrico statale ed assegnati all'Agenzia stessa ai fini della difesa del suolo e della costa, sarà cura dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile effettuare la presa in carico degli stessi compreso il subentro e la regolarizzazione dei rapporti d'uso.



5. I mezzi di trasporto e le attrezzature di proprietà della Regione Emilia-Romagna, attualmente in uso all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, per l'esercizio delle proprie funzioni, vengono ceduti, a titolo gratuito, nello stato di fatto, di diritto, conservazione e consistenza in cui attualmente si trovano, dalla Regione all'Agenzia stessa, previa individuazione dei singoli beni, distinti per categorie, con specifica determinazione del dirigente regionale competente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della legge regionale 10 aprile 1989, n. 11).

6. I beni mobili e i beni mobili registrati, utilizzati per l'esercizio delle funzioni di gestione previste dall'art. 14, comma 1, lettere *h*), *i*), *l*) ed *m*) della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) di proprietà delle Province sono trasferiti direttamente in proprietà a titolo gratuito all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

7. Entro il 31 dicembre 2017 la Giunta regionale provvede alla revisione dei rapporti convenzionali in essere con le Agenzie regionali di cui al comma 1 ed alla definizione di nuovi rapporti, anche ai fini della riparametrazione del fondo annuale spettante alle singole Agenzie. La Regione Emilia-Romagna provvederà esclusivamente alla fornitura di beni e servizi e ad eventuali locazioni di immobili previste nell'ambito di tali convenzioni.

#### TITOLO VI

#### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 17.

#### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 1° agosto 2017

*La Vicepresidente:* GUALMINI

(*Omissis*).

17R00347

LEGGE REGIONALE 1° agosto 2017, n. 19.

**Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima n. 221 del 1° agosto 2017)*

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

Art. 1.

*Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale*

1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2017 sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2016. Le differenze fra l'ammontare dei residui del rendiconto e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2017 sono rappresentate nell'allegato 1 alla presente legge.

Art. 2.

*Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto*

1. A seguito della legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2016 il disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto è quantificato in euro 1.522.987.385,60.

Art. 3.

*Fondo di cassa*

1. Il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2017 è determinato in euro 427.559.622,52 in conformità con quanto disposto dall'art. 8 della legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2016.

Art. 4.

*Stato di previsione delle entrate e delle spese*

1. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2017 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle n. 1 per le entrate e n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione



ne delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 193.525.340,51, quanto alla previsione di competenza, e di euro 777.155.120,06, quanto alla previsione di cassa per le entrate, e di euro 597.905.821,62 quanto alla previsione di cassa per le spese.

2. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2018 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle n. 1 per le entrate e n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 11.459.661,52, quanto alla previsione di competenza.

3. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2019 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle n. 1 per le entrate e n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 8.316.586,67, quanto alla previsione di competenza.

#### Art. 5.

##### *Fondo di riserva del bilancio di cassa*

1. Il fondo di riserva di cassa destinato a far fronte al maggiore fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio 2017, determinato dall'art. 3, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 27 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019), è aumentato di euro 30.000.000,00.

#### Art. 6.

##### *Mutui e prestiti*

1. Il rinnovo del l'autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 27 del 2016 è ridotto di euro 89.940.257,78.

#### Art. 7.

##### *Allegati all'assestamento e prima variazione al bilancio*

1. Sono approvati i seguenti allegati:

a) tabella 1 - Prospetto delle variazioni alle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);

b) riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);

c) tabella 2 - Prospetto delle variazioni alle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);

d) riepiloghi generali delle variazioni alle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 5);

e) quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate (per titoli) e alle spese (per titoli) - (allegato 6);

f) prospetto dimostrativo aggiornato dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 7);

g) prospetto aggiornato concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 8);

h) prospetto aggiornato dei limiti di indebitamento (allegato 9);

i) nota integrativa all'assestamento e prima variazione generale al bilancio 2017-2019 (allegato 10);

j) elenco aggiornato dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 11);

k) prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (allegato 12).

#### Art. 8.

##### *Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa. Modifiche alla legge regionale n. 26 del 2016*

1. Alle autorizzazioni di rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli esercizi 2017, 2018 e 2019, di cui all'art. 1 della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 26 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017-2019 - Legge di stabilità regionale 2017), sono apportate le modifiche di cui alla tabella A - Variazioni, allegata alla presente legge.

#### Art. 9.

##### *Abrogazione dell'art. 12 della legge regionale n. 26 del 2016*

1. L'art. 12 (Incremento del patrimonio di ATER - Associazione teatrale Emilia-Romagna) della legge regionale n. 26 del 2016 è abrogato.

#### Art. 10.


##### *Abrogazione dell'art. 18 della legge regionale n. 26 del 2016*

1. L'art. 18 (Interventi infrastrutturali nell'ambito dell'aeroporto di Parma) della legge regionale n. 26 del 2016 è abrogato.

#### Art. 11.

##### *Fondo regionale di solidarietà per le famiglie delle vittime del sisma 2012 e degli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio regionale dal gennaio 2015*

1. La Regione Emilia-Romagna istituisce un fondo regionale di solidarietà destinato alle famiglie di persone decedute a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia il 20 ed il 29 maggio 2012 e ai familiari delle persone decedute a seguito degli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio regionale dal gennaio 2015, per i quali la Regione Emilia-Romagna ha ottenuto il riconoscimento dello stato di calamità, al fine di contribuire alle spese sostenute per esercitare tutte le azioni giudiziarie tra soggetti privati finalizzate ad ottenere indennizzi e risarcimenti dei danni sofferti a causa dell'evento calamitoso, anche nella fase prodromica all'avvio delle stesse, ivi compreso l'eventuale ricorso a consulenza in ambito civilistico o a consulenza tecnica di parte.



2. Possono beneficiare del contributo il coniuge della vittima, i figli legittimi e naturali riconosciuti, adottivi e affiliati, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle. È equiparato al coniuge, il convivente in rapporto di coppia non sancito da matrimonio. Nel caso di persona minorenni o di persona la cui capacità di agire sia limitata o compromessa, la domanda può essere presentata da chi esercita la tutela legale o svolge le funzioni di amministratore di sostegno. Sono ammesse al fondo anche le spese connesse alle attività relative all'esecuzione della sentenza.

3. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la giunta regionale è autorizzata a trasferire le risorse all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e per la gestione del fondo provvede, mediante appositi atti, a fissare i criteri e i limiti di spesa per tipo di intervento e le modalità di erogazione, controllo e revoca dei contributi.

4. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposta, per l'esercizio 2017, un'autorizzazione di spesa di euro 250.000,00 nell'ambito della missione 11 Soccorso civile - programma 1 Sistema di protezione civile.

#### Art. 12.

*Fondo regionale per la non autosufficienza.  
Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 26 del  
2016*

1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 14 della legge regionale n. 26 del 2016, nell'ambito della missione 13 Tutela della salute - programma 2 Servizio sanitario regionale - Finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA, con riferimento all'esercizio 2017, è aumentata di euro 3.960.000,00.

#### Art. 13.

*Cofinanziamento contratti di sviluppo*

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a cofinanziare i contratti di sviluppo di cui al decreto ministeriale 9 dicembre 2014 del Ministro dello sviluppo economico (Adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 dello strumento dei contratti di sviluppo, di cui all'art. 43 del decreto-legge n. 112/2008), nella misura massima del 5 per cento.

2. A tal fine sono disposte, nell'ambito della missione 14 Sviluppo economico e competitività - programma 3 Ricerca e innovazione, le seguenti autorizzazioni di spesa:

- a) esercizio 2017 euro 30.000,00;
- b) esercizio 2018 euro 100.000,00;
- c) esercizio 2019 euro 100.000,00.

3. La giunta regionale provvede a definire con propri atti criteri e modalità per il cofinanziamento delle attività di cui al comma 1.

#### Art. 14.

*Accesso al credito delle imprese*

1. Al fine di favorire l'accesso al credito delle imprese del territorio regionale, la Regione è autorizzata ad istituire fondi destinati alla garanzia dei crediti concessi alle imprese che operano sul territorio della Regione, anche attraverso forme di accordo con operatori regionali e nazionali quali la Cassa depositi e prestiti e il fondo centrale di garanzia.

2. I contributi di cui al comma 1 potranno anche contribuire a formare sezioni di cogaranzia, riassicurazione e/o controgaranzia in operazioni strutturate di portafoglio, in accordo con altri operatori del credito e della garanzia, che garantiscano le migliori condizioni di rischio, costo e sviluppo di un moltiplicatore di garanzie per le imprese del territorio.

3. La Regione istituisce uno o più fondi di garanzia, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, per gli scopi e nelle modalità enunciate ai commi 1 e 2, con i criteri stabiliti dalla giunta al fine di massimizzare la capacità di intervento a favore delle imprese del territorio regionale.

4. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1, è autorizzata, per l'esercizio 2017, la spesa di euro 6.798.124,44, nell'ambito della missione 14 Sviluppo economico e competitività - programma 1 Industria, PMI e artigianato.

#### Art. 15.


*Aiuti di Stato integrativi sul programma  
di sviluppo rurale 2014-2020*

1. La Regione è autorizzata ad attivare aiuti di Stato integrativi per l'attuazione di operazioni nell'ambito della misura 16 «Cooperazione» - Priorità 2A «Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiarne la ristrutturazione e l'ammodernamento, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività» del programma di sviluppo rurale 2014-2020 con le medesime modalità e condizioni previsti dal programma stesso, per l'importo di euro 1.000.000,00.

2. All'erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari provvede l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna di cui alla legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura - AGREA) in qualità di organismo pagatore delle misure individuate nel programma di sviluppo rurale 2014-2020.

3. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1 è disposta, nell'ambito della missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, l'autorizzazione di spesa di euro 1.000.000,00 sull'esercizio 2017.

4. La Regione è altresì autorizzata ad attivare aiuti di Stato integrativi per l'attuazione di operazioni nell'ambito della misura 11 «Agricoltura biologica» - Priorità 4B «Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi» del programma di sviluppo rurale 2014-2020 con le medesime modalità e condizioni previsti dal programma stesso.



5. Per le finalità di cui ai commi 1 e 4, la giunta regionale autorizza AGREA ad utilizzare anche le risorse già trasferite e non utilizzate a valere sugli interventi di cui all'art. 5 della legge regionale 26 luglio 2012, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014. Primo provvedimento generale di variazione) e di cui all'art. 7, comma 1, della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 19 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015), come sostituito dall'art. 5 della legge regionale 25 luglio 2013, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015. Primo provvedimento generale di variazione).

#### Art. 16.

##### *Sostegno all'assistenza per gli obbligazionisti emiliano-romagnoli danneggiati dalle crisi bancarie*

1. Per fornire un sostegno ai cittadini interessati dalle recenti crisi bancarie, la Regione concede contributi per le azioni risarcitorie e di tutela legale a favore delle persone fisiche residenti in Emilia-Romagna che abbiano contratto obbligazioni subordinate e siano state danneggiate dalle situazioni di crisi in cui sono incorsi gli istituti bancari interessati dal riordino operato con decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183 (Disposizioni urgenti per il settore creditizio), i cui effetti sono fatti salvi dall'art. 1, comma 854, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).

2. Con deliberazione della giunta regionale sono disciplinate le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1, attraverso le associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte all'elenco di cui all'art. 2 della legge regionale 27 marzo 2017, n. 4 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti. Abrogazione della legge regionale 7 dicembre 1992, n. 45), quale rimborso per le spese sostenute per avviare, in qualsiasi forma, l'azione risarcitoria o di tutela legale a seguito dei danni subiti per gli eventi di cui al comma 1, anche mediante il ricorso alla procedura arbitrale, per l'accesso al Fondo di solidarietà, di cui al decreto 9 maggio 2017, n. 83 (Regolamento disciplinante la procedura di natura arbitrale di accesso al Fondo di solidarietà, di cui all'art. 1, comma 857, lettera d), della legge 28 dicembre 2015, n. 208) del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1, è disposta un'autorizzazione di spesa pari a euro 200.000,00 per l'anno 2017, nell'ambito delle risorse afferenti alla missione 14 Sviluppo economico e competitività - programma 4 Reti ed altri servizi di pubblica utilità.

#### Art. 17.

##### *Quota del Fondo sanitario regionale di parte corrente in gestione accentrata presso la Regione per la realizzazione di progetti ed attività a supporto del Servizio sanitario regionale. Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 26 del 2016*

1. L'autorizzazione di spesa per il bilancio 2017-2019, disposta dall'art. 16, comma 1, della legge regionale n. 26 del 2016, nell'ambito della missione 13 Tutela della salute - programma 1 Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario per la garanzia dei LEA, è rideterminata in complessivi euro 39.520.000,00 ed è articolata nelle voci di spesa di seguito indicate:

- acquisto di beni e servizi euro 17.539.500,00;
- trasferimenti correnti euro 19.645.000,00;
- acquisto di beni euro 2.335.500,00.

#### Art. 18.

##### *Sostegno ad azioni di semplificazione e dematerializzazione per l'accessibilità e i servizi della giustizia per i cittadini*

1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di sostenere azioni di ricerca e studio volte all'innovazione dei servizi per migliorare l'accessibilità e la fruizione da parte dei cittadini dei servizi giudiziari con ricadute in ambito regionale attraverso azioni pilota, concede contributi alle università della Regione.

2. A tal fine sono disposte, nell'ambito della missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione - programma 11 Altri servizi generali, le seguenti autorizzazioni di spesa:

- a) esercizio 2017 euro 30.000,00;
- b) esercizio 2018 euro 60.000,00;
- c) esercizio 2019 euro 60.000,00.

3. La giunta regionale provvede a definire con propri criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

#### Art. 19.


##### *Contributi alle imprese finalizzati all'associazione ai Confidi di primo e secondo grado. Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 26 del 2016*

1. L'autorizzazione di spesa disposta per l'esercizio 2017 dall'art. 3 della legge regionale n. 26 del 2016, nell'ambito della missione 14 Sviluppo economico e competitività - programma 1 Industria, PMI e artigianato, è ridotta di euro 1.700.000,00.

#### Art. 20.

##### *Interventi del «Sistema Emilia-Romagna» nel territorio delle regioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei periodi successivi*

1. In riferimento agli eventi sismici che il 24 agosto 2016, il 26 ottobre 2016, il 30 ottobre 2016 e il 18 gennaio 2017 hanno colpito i territori delle Regioni Marche,



Abruzzo, Lazio e Umbria, per i quali con le rispettive deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 ottobre 2016, del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017 è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), la Regione è autorizzata a trasferire all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile per l'esercizio 2017 l'importo di euro 1.000.000,00 destinato al finanziamento di un programma di attività urgenti per il soccorso alle popolazioni colpite, la realizzazione, il ripristino o la ricostruzione di strutture ed infrastrutture pubbliche strategiche di particolare rilevanza sociale, distrutte o danneggiate e l'erogazione, per le suddette finalità, di contributi a soggetti pubblici aventi sede in tali territori.

2. La giunta regionale, con proprio atto, approva, anche per stralci successivi, il programma delle attività di cui al comma 1, definendo gli interventi e le modalità di realizzazione degli stessi.

3. Per l'attuazione del programma delle attività di cui al comma 1 l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile provvede nel rispetto della normativa vigente in materia di erogazione di contributi ai soggetti pubblici e, in caso di interventi o attività da realizzare direttamente quale soggetto attuatore, nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e delle successive disposizioni attuative nonché dei provvedimenti dei competenti organi dello Stato.

4. L'Agenzia regionale informa ed aggiorna la giunta regionale sullo stato di avanzamento del programma delle attività e, a conclusione delle attività, trasmette alla giunta medesima una dettagliata relazione sugli interventi realizzati e debitamente rendicontati, assicurandone la successiva pubblicazione sul proprio sito internet e su quello della Regione.

5. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposta, per l'esercizio 2017, un'autorizzazione di spesa di euro 1.000.000,00 nell'ambito della missione 11 Soccorso civile - programma 1 Sistema di protezione civile.

#### Art. 21.

##### *Contributo straordinario alla Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII*

1. La Regione Emilia-Romagna persegue gli obiettivi di tutela del patrimonio culturale e delle tradizioni storiche del territorio regionale, nonché la promozione del rispetto tra le diverse culture e religioni, secondo le previsioni dell'art. 2, comma 1, lettere c) ed e), e le finalità di cui all'art. 6, comma 1, lettera g), dello Statuto regionale. Gli obiettivi sono perseguiti attraverso il sostegno alla ricerca e allo studio nella materia storico-religiosa orientato a favorire dialogo e comprensione tra le culture che costituisca premessa per una pacifica convivenza civile.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione Emilia-Romagna concede un contributo straordinario di euro 500.000,00 per ognuno degli esercizi 2017, 2018 e 2019 alla Fondazione per le scienze religiose «Giovanni XXIII», riconosciuta quale persona giuridica con decre-

to del Presidente della Repubblica del 6 aprile 1990, individuata in ragione della unicità dei servizi alla ricerca storico-religiosa, della qualità e intensità della produzione scientifica, del servizio reso alla comunità studiosa nazionale e internazionale e della sua funzione eminente nel panorama globale di questi studi. La Fondazione in base al proprio statuto ha lo scopo di promuovere la conoscenza scientifica dei problemi concernenti il Cristianesimo e le religioni con le quali esso ha avuto contatto, persegue finalità culturali, formative, scientifiche. La Fondazione persegue gli obiettivi di interesse generale di cui al comma 3. La Regione si riserva di intervenire per i successivi esercizi finanziari 2020 e 2021 con ulteriori provvedimenti legislativi.

3. La giunta regionale stabilisce le modalità per l'erogazione del contributo che è concesso ed erogato annualmente a condizione che la Fondazione, mediante atti dei propri organi di governo, si impegni concretamente per:

- a) erogare borse di studio;
- b) sviluppare in sintonia con i tecnopoli della Regione un progetto di tesaurizzazione dei patrimoni librari digitali specialistici, da mettere a disposizione in una biblioteca digitale di libero accesso;
- c) promuovere iniziative di formazione anche d'intesa con altre amministrazioni locali e nazionali;
- d) promuovere ogni anno una pubblicazione scientifica di primo piano in o anche in lingua inglese;
- e) promuovere anche in accordo con altre amministrazioni internazionali, europee e nazionali strumenti per favorire la presenza stabile di giovani studiosi e studiose dai paesi della UE e fuori dalla UE nei programmi di master, dottorato e post-dottorato.

4. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 2, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

- a) esercizio 2017 euro 500.000,00;
- b) esercizio 2018 euro 500.000,00;
- c) esercizio 2019 euro 500.000,00,

nell'ambito delle risorse afferenti alla missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale.

#### Art. 22.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).


La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 1° agosto 2017

*La Vicepresidente:* GUALMINI

17R00346



## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 31 luglio 2017, n. 38.

### Rendiconto generale per l'anno finanziario 2016.

*(Pubblicata nel Supplemento n. 110 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 32 del 4 agosto 2017)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

*(Omissis).*

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 37 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e, in particolare, l'art. 63;

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale 20/2008);

Visto il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana, espresso in data 30 giugno 2017, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana);

Considerato quanto segue:

1) i risultati della gestione relativi all'esercizio finanziario 2016 risultano evidenziati dal conto del bilancio, con particolare riferimento all'avanzo finanziario ed al risultato complessivo di amministrazione, dal conto economico e dallo stato patrimoniale relativi a tale esercizio;

2) i risultati della gestione relativi all'esercizio finanziario 2016, comprensivi dei risultati del Consiglio regionale e degli organismi strumentali, sono evidenziati nel rendiconto consolidato, composto da conto del bilancio, conto economico e stato patrimoniale consolidati;

3) al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Approva la presente legge.

### *Capo I*


#### RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

#### Art. 1.


#### *Rendiconto generale 2016*

1. Ai sensi dell'art. 63, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è approvato il rendiconto generale relativo all'esercizio 2016, comprensivo del conto del bilancio, del conto economico e dello stato patrimoniale, di cui all'Allegato A, che determina le seguenti risultanze:

a) GESTIONE DEI RESIDUI		
1) Residui attivi		
Stanziamiento definitivo (Col. 1/E)		5.542.053.092,38
Somme accertate in diminuzione in sede di rendiconto (Col. 10/E)	46.925.569,20	



Somme accertate in aumento in sede di rendiconto (Col. 11/E)	10.413.764,36	-36.511.804,84
Accertamento definitivo		5.505.541.287,54
Somme riscosse (Col. 4/E)		1.378.296.390,82
Somme da riscuotere (Col. 12/E)		4.127.244.896,72
2) Residui passivi		
Stanziamento definitivo (Col. 1/S)		5.934.255.128,26
Somme accertate in diminuzione in sede di rendiconto:		
a) per insussistenza (Col. 10/S)	266.238.484,53	
b) per perenzione (Col. 11/S)	0,00	-266.238.484,53
Accertamento definitivo		5.668.016.643,73
Somme pagate (Col. 4/S)		2.065.721.378,60
Somme da pagare (Col. 12/S)		3.602.295.265,13
<b>b) GESTIONE DELLA COMPETENZA</b>		
1) Gestione dell'entrata		
Previsione definitiva (Col. 2/E)		20.637.579.433,75
Saldo eccedenze e minori entrate accertate in sede di rendiconto (Col. 8/E)		-8.980.520.148,22
Accertamento definitivo (Col. 7/E)		11.657.059.285,53
Somme riscosse (Col. 5/E)		9.507.891.690,75
Somme rimaste da riscuotere (Col. 13/E)		2.149.167.594,78
2) Gestione della spesa		
Previsione definitiva (Col. 2/S)		20.637.579.433,75
Somme accertate in diminuzione in sede di rendiconto (Col. 8/S)		8.968.008.675,80
Impegni definitivi (Col. 7/S)		11.669.570.757,95
Somme pagate (Col. 5/S)		8.868.600.432,94
Somme rimaste da pagare (Col. 13/S)		2.800.970.325,01
<b>c) GESTIONE DI CASSA</b>		
1) Giacenza di cassa al 31.12.2015	260.656.963,93	260.656.963,93
2) Entrata (Titolo da I a VI)		
Stanziamento definitivo (Col. 3/E)	23.067.906.505,37	
Riscossioni:		
Somme riscosse in conto residui (Col. 4/E)	1.378.296.390,82	
Somme riscosse in conto competenza (Col. 5/E)	9.507.891.690,75	
Totale riscossioni (Col. 6/E)	10.886.188.081,57	10.886.188.081,57





Saldo fra Eccedenze e Minori riscossioni sugli stanziamenti di cassa (Col. 9/E)	-12.181.718.423,80	
3) Uscita		
Stanziamento definitivo (Col. 3/S)	22.973.954.752,98	
Pagamenti:		
Somme pagate in conto residui (Col. 4/S)	2.065.721.378,60	
Somme pagate in conto competenza (Col. 5/S)	8.868.600.432,94	
Totale pagamenti (Col. 6/S)	10.934.321.811,54	10.934.321.811,54
Minori pagamenti sugli stanziamenti di cassa (Col. 9/S)	-12.039.632.941,44	
4) Giacenza di cassa al 31.12.2016		212.523.233,96


RISULTATO DELLA GESTIONE			
SITUAZIONE FINANZIARIA	GESTIONE RESIDUI	GESTIONE COMPETENZA	TOTALE
Giacenza di cassa al 31.12.2015	260.656.963,93		260.656.963,93
Riscossioni	1.378.296.390,82	9.507.891.690,75	10.886.188.081,57
TOTALE	1.638.953.354,75	9.507.891.690,75	11.146.845.045,50
Pagamenti	2.065.721.378,60	8.868.600.432,94	10.934.321.811,54
Giacenza di cassa al 31.12.2016	-426.768.023,85	639.291.257,81	212.523.233,96
Residui attivi	4.127.244.896,72	2.149.167.594,78	6.276.412.491,50
TOTALE	3.700.476.872,87	2.788.458.852,59	6.488.935.725,46
Residui passivi	3.602.295.265,13	2.800.970.325,01	6.403.265.590,14
Fondo Pluriennale Vincolato anni successivi			-252.753.931,07
SALDO FINANZIARIO 2016	98.181.607,74	-12.511.472,42	-167.083.795,75

2. Le somme da riscrivere nel bilancio di previsione per l'esercizio 2017 per effetto di obblighi di legge, sono determinate in euro 2.857.684.093,24.

3. In conseguenza del saldo finanziario di euro -167.083.795,75 di cui al comma 1 e delle somme vincolate da riscrivere per legge pari ad euro 2.857.684.093,24 di cui al comma 2 del presente articolo, il rendiconto generale dell'esercizio 2016 chiude con un disavanzo di euro 3.024.767.888,99.

4. Il conto economico è approvato con un risultato economico positivo di euro 477.096.520,80.

5. Lo stato patrimoniale è approvato con un totale dell'attivo e del passivo pari a euro 7.871.768.434,08.



## Art. 2.

*Rendiconto consolidato Giunta regionale  
Consiglio regionale 2016*

1. Ai sensi dell'art. 63, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è approvato il rendiconto consolidato per l'anno finanziario 2016, comprensivo del conto del bilancio, del conto economico e dello stato patrimoniale della Giunta regionale - Consiglio regionale, di cui all'Allegato B.

## Art. 3.

*Stato patrimoniale di apertura e patrimonio  
netto al 1° gennaio 2016*

1. Ai sensi dell'allegato 4/3 (Principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria), del decreto legislativo 118/2011, è approvata la composizione dello stato patrimoniale di apertura e del patrimonio netto al 1° gennaio 2016 di cui all'allegato C.

*Capo II*

## DISPOSIZIONI FINALI

## Art. 4.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 31 luglio 2017

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26 luglio 2017.

(*Omissis*).

17R00412

LEGGE REGIONALE 31 luglio 2017, n. 39.

**Bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019. Assestamento.**

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 32 del 4 agosto 2017*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 37 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e, in particolare l'art. 50;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 90 (Bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019);

Visto il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana, espresso in data 30 giugno 2017, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana);


Considerato quanto segue:

1) in base alle risultanze del rendiconto relativo all'esercizio 2016 risulta necessario procedere all'aggiornamento degli stati previsionali della competenza e della cassa, nonché del risultato di amministrazione presunto per l'esercizio 2016;

2) conseguentemente occorre procedere a rendere definitivi i dati previsti in via presuntiva dalla legge di bilancio ed all'iscrizione della componente negativa del risultato di amministrazione;

3) al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge.



*Capo I*

## ASSESTAMENTO DEL BILANCIO

## Art. 1.

*Variazioni delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019*

1. Agli stati previsionali della competenza e della cassa relativi all'entrata ed alla spesa del bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019 sono apportate le variazioni indicate nell'allegato A «Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019 - Entrata» e nell'allegato B «Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019 - Spesa».

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, il bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019 è modificato nella misura complessiva indicata dalle seguenti risultanze:

	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	TOTALE
<b>Residui</b>			
Entrata	0,00	73.877.829,13	-73.877.829,13
Spesa	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	-73.877.829,13	-73.877.829,13
<b>Competenza</b>			
Entrata	2.354.159.266,47	274.696.996,89	2.079.462.269,58
Spesa	2.381.743.946,59	302.281.677,01	2.079.462.269,58
Totale	-27.584.680,12	-27.584.680,12	0,00
<b>Cassa</b>			
Fondo di cassa al 1° gennaio 2017			
Entrata	2.595.120.891,35	74.790.749,35	2.520.330.142,00
Spesa	2.964.903.682,06	341.657.335,81	2.623.246.346,25
Totale	-369.782.790,71	-266.866.586,46	-102.916.204,25

## Art. 2.

*Autorizzazioni di spesa per l'anno 2017*

1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate, per competenza e per cassa, nell'importo indicato all'allegato B «Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019 - Spesa».

## Art. 3.

*Debiti perenti*

1. Lo stanziamento relativo alla ricostituzione della copertura dei residui passivi dichiarati perenti è assestato, per competenza e cassa, alla cifra complessiva di euro 1.079.704.390,45.

*Capo II*

## MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2016, N. 90

## (BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017 - 2019)

## Art. 4.

*Disavanzo d'esercizio.  
Sostituzione dell'art. 3 della l.r. 90/2016*

1. L'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 90 (Bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019), è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Disavanzo d'esercizio*). — 1. Agli effetti di cui ai commi successivi, il disavanzo per l'esercizio 2017 è approvato in complessivi euro 2.400.178.707,84 comprensivi della somma di euro 2.381.125.091,79 relativa al disavanzo per l'esercizio 2016, della somma di euro 2.913.191,30 relativa alla quota di copertura annua del disavanzo determinato con il riaccertamento straordinario



dei residui e della somma di euro 16.140.424,75 quale quota parte del disavanzo derivante dalla contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

2. Agli effetti di cui ai commi successivi, il disavanzo per l'esercizio 2018 è approvato in complessivi euro 19.411.880,96 comprensivi della somma di euro 2.913.191,30 relativa alla quota di copertura annua del disavanzo determinato con il riaccertamento straordinario dei residui e della somma di euro 16.498.689,66 quale quota parte del disavanzo derivante dalla contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità di cui al decreto-legge 35/2013 convertito dalla legge 64/2013.

3. Agli effetti di cui ai commi successivi, il disavanzo per l'esercizio 2019 è approvato in complessivi euro 19.779.452,83 comprensivi della somma di euro 2.913.191,30 relativa alla quota di copertura annua del disavanzo determinato con il riaccertamento straordinario dei residui e della somma di euro 16.866.261,53 quale quota parte del disavanzo derivante dalla contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità di cui al decreto-legge 35/2013 convertito dalla legge 64/2013.

4. Nel triennio 2017 - 2019 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa e relativamente al disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento risultante dal rendiconto 2016.».

#### Art. 5.

*Autorizzazione all'indebitamento.  
Sostituzione dell'art. 4 della l.r. 90/2016*

1. L'art. 4 della l.r. 90/2016 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Autorizzazione all'indebitamento*). — 1. Nel triennio 2017 - 2019 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di euro 156.844.778,93 di cui euro 58.322.154,21 nel 2017, euro 46.785.460,86 nel 2018 ed euro 51.737.163,86 nel 2019 che include la reimpunzione effettuata in sede di riaccertamento ordinario dei residui per un ammontare complessivo di euro 5.377.537,61 di cui euro 5.135.917,91 nel 2017 ed euro 241.619,70 nel 2018.

2. I mutui o prestiti di cui al comma 1, sono da estinguersi in un periodo di ammortamento non superiore ad anni trenta, ad un tasso massimo pari a quello di riferimento applicato dalla Cassa depositi e prestiti.

3. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti e/o con la Banca europea per gli investimenti (BEI).

4. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2018 e 2019, nonché l'eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso o agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio 2017 - 2019, Missione 5000 "Debito Pubblico".

5. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2019, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell'esercizio 2019, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.».

#### Art. 6.

*Sostituzione dell'allegato D della l.r. 90/2016*

1. L'allegato D della l.r. 90/2016, recante il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento, è sostituito dall'allegato C «Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento delle Regioni e delle Province autonome».

### Capo III

#### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 7.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.


Firenze, 31 luglio 2017

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26 luglio 2017.

(*Omissis*).

17R00413



LEGGE REGIONALE 1° agosto 2017, n. 40.

**Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2017 - 2019. Modifiche alle leggi regionali 29/2009, 59/2009, 55/2011, 77/2013, 86/2014, 82/2015, 89/2016 e 16/2017.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 32 del 4 agosto 2017)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:  
(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, e l'art. 119, commi primo e secondo, della Costituzione;

Visto l'art. 4 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Vista la legge regionale 9 giugno 2009, n. 29 (Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana);

Vista la legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità «PRIIM»). Modifiche alla legge regionale n. 88/98 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla legge regionale n. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla legge regionale n. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla legge regionale n. 19/2011 in materia di sicurezza stradale);

Vista la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2014);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015);

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016);

Vista la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 87 (Disposizioni per l'attribuzione di nuove funzioni al Consorzio laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile «LAMMA»). Modifiche alla legge regionale n. 39/2009);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 89 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2017);

Vista la legge regionale 31 marzo 2017, n. 15 (Disposizioni in materia di programmazione settoriale. Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 25/1998, 39/2000, 32/2002, 1/2004, 7/2005, 39/2005, 41/2005, 1/2006, 14/2007, 9/2008, 16/2009, 20/2009, 26/2009, 29/2009, 40/2009, 54/2009, 58/2009, 9/2010, 21/2010, 55/2011, 27/2012, 51/2013, 21/2015, 30/2015);

Vista la legge regionale 3 aprile 2017, n. 16 (Disposizioni per il recepimento degli accordi conseguenti il riordino delle funzioni provinciali. Modifiche alla legge regionale n. 22/2015 e alla legge regionale n. 70/2015);

Considerato quanto segue:

1. È necessario modificare il termine previsto per la presentazione da parte della Giunta regionale del documento di monitoraggio del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM), contenente la descrizione di quanto realizzato in attuazione delle politiche del piano, ed un aggiornamento dei dati finanziari, per un miglior coordinamento con l'iter di approvazione del bilancio;


2. Con la legge regionale n. 77/2013 sono stati previsti interventi a sostegno dei comuni della Versilia e, in particolare, la concessione di un contributo a titolo di anticipazione di euro 5.000.000,00 da restituirsi, senza interessi in ventiquattro mesi e dietro presentazione di una polizza fidejussoria di pari importo. Al fine di consentire il pagamento del saldo della transazione, è necessario prorogare la restituzione delle somme previa presentazione di una nuova garanzia fidejussoria;

3. È necessario precisare che dal 2015 e comunque fino alla stipula del contratto con l'aggiudicatario della gara per il trasporto pubblico locale di cui all'art. 84 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011), si prevede l'erogazione delle risorse regionali e statali a copertura degli oneri per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) autoferrotranvieri per il periodo suddetto;

4. È necessario erogare un nuovo contributo alla Fondazione Carnevale di Viareggio per far fronte all'ulteriore sbilancio dovuto, in particolare, al mancato verificarsi di entrate previste che sarebbero dovute pervenire dallo Stato e dal Comune di Viareggio;

5. Sulla base delle richieste pervenute, per dare seguito all'azione relativa ai «Centomila orti in Toscana», di cui al programma di governo 2015 - 2016, è necessario incrementare la dotazione finanziaria della misura per 300.000,00 euro;

6. È necessario ripristinare sull'annualità 2017 parte dei finanziamenti previsti per gli interventi in favore della città di Pisa già decisi dalla legge regionale n. 82/2015 ma modulati diversamente sul bilancio pluriennale;



7. Per rafforzare l'efficacia degli interventi in tema di contrasto alla violenza di genere, oltre alle risorse destinate al territorio e quindi al concreto sostegno dei programmi antiviolenza locali, è opportuno destinare ulteriori somme per fini di comunicazione e per il proseguimento di azioni volte ad eliminare le discriminazioni fondate sul genere;

8. È necessario integrare il contributo destinato alla gestione commissariale del Consorzio zona industriale apuana (ZIA), ai fini della chiusura della stessa;

9. Il Consiglio regionale, con la mozione 18 gennaio 2017, n. 623, ha impegnato la Giunta regionale allo stanziamento di un contributo di solidarietà puntuale in favore del sovrintendente Mario Vece, che viene esteso anche alla famiglia del signor Leonardo Lo Cascio, residenti in Toscana, vittime di atti di criminalità. È necessario e opportuno intervenire per sovvenire alle gravi esigenze materiali delle vittime;

10. È necessario cofinanziare, per l'importo di euro 500.000,00, un contratto di sviluppo stipulato fra il Ministero dello sviluppo economico (MISE) e il Gruppo Solvay, per la realizzazione di un programma per la tutela ambientale;

11. A seguito della dichiarazione di fallimento del Centro ricerche ed alta formazione s.r.l. costituito per favorire lo sviluppo della ricerca e formazione del distretto tessile pratese e destinatario di contributi per la realizzazione dell'intervento Centro per la ricerca e l'alta formazione a servizio del distretto tessile pratese, è opportuno predisporre gli atti necessari ed attivare le procedure idonee ad un'adeguata tutela del suddetto progetto;

12. È opportuno supportare finanziariamente il Comune di Cascina per un percorso di valorizzazione dei FAB LAB (modalità per favorire i processi di trasferimento tecnologico e di accompagnamento alle piccole e medie imprese «PMI», alle start up, alle imprese innovative) presenti sul territorio regionale, percorso predisposto dal Polo di Navacchio, in considerazione dell'esperienza e delle competenze detenute;

13. È necessario garantire all'Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche (IFC - CNR) il rimborso degli oneri connessi alle prestazioni di cardiocirurgia eseguite dallo stesso presso l'Ospedale pediatrico delle Apuane nel periodo 1° gennaio 2005 - 31 ottobre 2007, relativamente alle attività di cooperazione internazionale;

14. Per rispondere all'esigenza di reperire ulteriori spazi per i soggetti sottoposti a misure di sicurezza detentive, la regione ha acquisito l'immobile di proprietà statale, sede, fino all'8 novembre 2016, della casa circondariale di Empoli. L'immobile, idoneo ad ospitare una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive (REMS), deve essere trasferito all'Azienda unità sanitaria locale (USL) Toscana centro, competente a gestire la struttura in questione;

15. È opportuno destinare la somma di 300.000,00 euro, riconosciuti alla Regione Toscana quale parte civile a titolo di risarcimento del danno nella causa per il disastro della Costa Concordia, al Comune dell'Isola del Giglio per la ristrutturazione di alcune strutture nel territorio;

16. È opportuno sostenere, nell'ambito delle azioni volte a dare attuazione al piano strategico per lo sviluppo della costa toscana, la progettazione di uno o più poli integrati sull'economia circolare che mettano insieme le competenze presenti sul territorio e la integrazione con i processi di reindustrializzazione;

17. È necessario dare attuazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera d *bis*, della legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla legge regionale n. 88/1998 e legge regionale n. 1/2005);

18. È necessario erogare un contributo straordinario alla Fondazione sistema Toscana per la ricostituzione del fondo di dotazione che, a seguito delle perdite d'esercizio subite negli ultimi anni, ha visto ridurre il proprio patrimonio netto in misura tale da rendere la consistenza inadeguata e insufficiente al raggiungimento dei fini statuari della Fondazione;

19. Al fine di contrastare l'abbandono dei cani e, di conseguenza, il randagismo, è necessario ripristinare le sanzioni amministrative per coloro che non identificano il proprio cane attraverso tatuaggio o microchip;

20. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Approva la presente legge:

Art. 1.

*Attuazione e monitoraggio del PRIIM.  
Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 55/2011*

1. Nell'alinea del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità «PRI-IM»). Modifiche alla legge regionale n. 88/98 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla legge regionale n. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla legge regionale n. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla legge regionale n. 19/2011 in materia di sicurezza stradale), le parole: «31 marzo», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno».

Art. 2.

*Interventi a sostegno dei comuni della Versilia. Modifiche all'art. 70-novies della legge regionale n. 77/2013.*

1. Il termine per la restituzione delle somme anticipate, senza interessi, ai sensi dell'art. 70-novies, comma 1, della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2014) è fissato al 31 dicembre 2018, ed è perentorio.

2. A garanzia della restituzione del debito ai sensi del comma 1, alternativamente:

a) il Consorzio ambiente versilia (CAV) presta fidejussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi



che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La fideiussione è prestata entro il termine perentorio del 31 ottobre 2017, ed è irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta;

b) i comuni facenti parte del Consorzio, ciascuno per la propria quota, prestano garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 207 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). La fideiussione è prestata entro il termine perentorio del 31 ottobre 2017, ed è irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta.

3. In caso di mancata prestazione della garanzia fideiussoria entro 31 ottobre 2017, il CAV decade dal termine del 31 dicembre 2018 previsto dal comma 1. L'importo del debito derivante dall'anticipazione della somma erogata ai sensi dell'art. 70-novies, comma 1, della legge regionale n. 77/2013 è imputato a ciascun comune per la propria quota di partecipazione, e la regione procede all'immediato recupero delle somme mediante compensazione del credito nei confronti di ciascun comune inadempiente, ai sensi dell'art. 27 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 dicembre 2001 n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 «Ordinamento contabile della Regione Toscana»).

4. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera a), ove la somma non venga, in tutto o in parte, recuperata, resta ferma la possibilità per la Regione di agire nei confronti del CAV anche con richiesta di assegnazione di crediti certi, liquidi ed esigibili in titolarità del CAV medesimo.

5. Le minori entrate in conto residui 2016, conseguenti all'applicazione del termine di cui al comma 1, sono coperte a valere sul fondo crediti dubbia esigibilità come rilevato in sede di rendiconto 2016 ed accantonato nel risultato di amministrazione ai sensi dell'art. 46, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

6. Subordinatamente al verificarsi della condizione di cui al comma 2, le maggiori entrate previste per l'anno 2018 e pari ad euro 5.000.000,00, sono imputate alla Tipologia di entrata 200 «Riscossione di crediti di breve termine» del Titolo 5 «Entrate da riduzione di attività finanziarie» del bilancio di previsione 2017 - 2019, annualità 2018.

7. Al comma 1 dell'art. 70-novies della legge regionale n. 77/2013 le parole: «previa stipula dell'accordo di cui al comma 4» sono soppresse.

8. I commi 2, 3 e 4 dell'art. 70-novies della legge regionale n. 77/2013 sono abrogati.

#### Art. 3.

##### *Raddoppio della linea ferroviaria Pistoia - Lucca. Modifiche all'art. 33 della legge regionale n. 86/2014*

1. Al comma 1 dell'art. 33 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015), le parole: «per ciascuno degli anni dal 2017 al 2036», sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2018 al 2037».

2. Il comma 3 dell'art. 33 della legge regionale n. 86/2014 è sostituito dal seguente:

«3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, è autorizzata una spesa fino a un massimo di euro 12.500.000,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 01 «Trasporto ferroviario», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2017 - 2019.».

3. Al comma 4 dell'art. 33 della legge regionale n. 86/2014 le parole: «e fino al 2036», sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 2037».

#### Art. 4.

##### *Oneri per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri. Modifiche all'art. 35 della legge regionale n. 86/2014*

1. Al comma 1 dell'art. 35 della legge regionale n. 86/2014, dopo le parole: «Per l'anno 2015,» sono inserite le seguenti: «e comunque».

2. Dopo il comma 6 dell'art. 35 della legge regionale n. 86/2014 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Agli oneri per gli esercizi successivi, non oltre il termine di cui al comma 1, si fa fronte con legge di bilancio».

#### Art. 5.


##### *Contributo straordinario in favore della Fondazione Carnevale di Viareggio. Modifiche all'art. 61 della legge regionale n. 86/2014.*

1. Al comma 1 dell'art. 61 della legge regionale n. 86/2014 la parola: «2.650.000,00» è sostituita dalla seguente: «3.450.000,00».

2. Il comma 3 dell'art. 61 della legge regionale n. 86/2014 è sostituito dal seguente:

«3. All'onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte come segue:

a) per euro 1.450.000,00 per l'anno 2015 con le risorse iscritte all'UPB 631 «Promozione e sviluppo della cultura - Spese correnti» del bilancio di previsione 2015;



b) per euro 1.000.000,00 per il 2016 con gli stanziamenti della Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 02 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2016 - 2018, annualità 2016;

c) per euro 1.000.000,00 per l'anno 2017 con gli stanziamenti della Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 02 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2017 - 2019, annualità 2017.».

#### Art. 6.

##### *Centomila orti in Toscana.*

##### *Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 82/2015*

1. Al comma 5 dell'art. 1 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016), le parole: «euro 1.000.000,00 per l'anno 2018. «sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.300.000,00 per l'anno 2018».

2. Al comma 6-bis dell'art. 1 della legge regionale n. 82/2015, le parole: «1.000.000,00 per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «1.300.000,00 per l'anno 2018», e le parole: «- euro 900.000,00 Titolo 2 «Spese in conto capitale» sono sostituite dalle seguenti: «- euro 1.200.000,00 Titolo 2 «Spese in conto capitale».

#### Art. 7.

##### *Interventi per il rilancio economico e culturale della città di Pisa. Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 82/2015.*

1. Dopo la lettera a) del comma 3 dell'art. 18 della legge regionale n. 82/2015 è inserita la seguente:

«a-bis) per euro 2.000.000,00 per l'anno 2017, nell'ambito della Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 02 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2017 - 2019, annualità 2017».

2. Alla lettera b) del comma 3 dell'art. 18 della legge regionale n. 82/2015 le parole: «di euro 2.000.000,00 per l'anno 2018 e» sono soppresse.

3. Dopo la lettera a) del comma 4 dell'art. 18 della legge regionale n. 82/2015 è inserita la seguente:

«a-bis) per euro 500.000,00 per l'anno 2017, nell'ambito della Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 02 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2017 - 2019, annualità 2017».

4. La lettera b) del comma 4 dell'art. 18 della legge regionale n. 82/2015 è sostituita dalla seguente:

«b) fino all'importo massimo di euro 1.000.000,00 per l'anno 2018 ed euro 1.500.000,00 per l'anno 2019, nella misura dei rientri da fondi di garanzia e rotativi disponibili presso i soggetti gestori degli stessi».

#### Art. 8.

##### *Assistenza per gli obbligazionisti toscani danneggiati dalle crisi bancarie. Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 82/2015.*

1. Al comma 1 dell'art. 21 della legge regionale n. 82/2015 la parola: «340.000,00» è sostituita dalla seguente: «320.800,00».

2. Al comma 3 dell'art. 21 della legge regionale n. 82/2015 la parola: «140.000,00» è sostituita dalla seguente «120.800,00» e le parole «e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «e del bilancio di previsione 2017 - 2019, annualità 2017».

#### Art. 9.

##### *Contributo straordinario a favore dell'Istituto degli Innocenti. Modifiche all'art. 26-quater della legge regionale n. 82/2015.*

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 26 quater della legge regionale n. 82/2015, sono aggiunte le parole: «e di euro 1.500.000,00 per l'anno 2017».

2. Il comma 3 dell'art. 26-quater della legge regionale n. 82/2015 è sostituito dal seguente:

«3. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte per euro 450.000,00 per l'anno 2016, con gli stanziamenti della Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», Programma 01 «Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2016 - 2018, annualità 2016, e per euro 1.500.000,00 per l'anno 2017 con gli stanziamenti della Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», Programma 01 «Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2017 - 2019, annualità 2017».


#### Art. 10.

##### *Interventi contro la violenza di genere. Modifiche all'art. 26-decies della legge regionale n. 82/2015.*

1. Al comma 1 dell'art. 26 decies della legge regionale n. 82/2015 la parola: «400.000,00» è sostituita dalla seguente: «500.000,00».

2. Il comma 7 dell'art. 26-decies della legge regionale n. 82/2015 è sostituito dal seguente:

«7. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 200.000,00 per l'anno 2016 ed euro 500.000,00 per l'anno 2017, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», Programma 04 «Inter-





venti per i soggetti a rischio di esclusione sociale», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2016 - 2018, annualità 2016 e del bilancio di previsione 2017 - 2019, annualità 2017».

#### Art. 11.

*Contributo finanziario. Modifiche all'art. 32-septies della legge regionale n. 82/2015.*

1. Il comma 2 dell'art. 32 septies della legge regionale n. 82/2015 è sostituito dal seguente:

«2. Il contributo di cui al comma 1 è determinato con riferimento alla definitiva quantificazione del disavanzo economico-finanziario risultante dalla chiusura della gestione commissariale fino alla concorrenza massima di euro 700.000,00, ed è erogato anche in più soluzioni.»

2. Dopo il comma 3 dell'art. 32 septies della legge regionale n. 82/2015 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Per l'anno 2017 è autorizzata la spesa di euro 500.000,00, la cui copertura finanziaria risulta garantita dagli stanziamenti della Missione 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma 01 «Industria, PMI e Artigianato», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2017 - 2019, annualità 2017».

#### Art. 12.

*Consorzio LAMMA.*

*Modifiche al preambolo della legge regionale n. 87/2016*

1. Al punto 10 del preambolo della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 87 (Disposizioni per l'attribuzione di nuove funzioni al Consorzio laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile «LAMMA»). Modifiche alla legge regionale n. 39/2009 le parole: «di cui all'art. 1, comma 228 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «Legge di stabilità 2016»)» sono sostituite dalle seguenti: «disposti dalla normativa vigente».

#### Art. 13.

*Correzione di errore materiale.*

*Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 89/2016*

1. Al comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 89 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2017), le parole: «Titolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «Titolo 2».

#### Art. 14.

*Contributo di solidarietà a favore di vittime di atti criminali. Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 89/2016.*

1. Nella rubrica dell'art. 7 della legge regionale n. 89/2016 la parola: «due» è soppressa.

2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 89/2016 è inserita la seguente:

«b-bis) al sovrintendente Mario Vece, residente ad Altopascio, che nell'attentato del 1° gennaio 2017 a Firenze, ha riportato lesioni personali gravissime».

3. Dopo la lettera b-bis) del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 89/2016 è inserita la seguente:

«b-ter) alla famiglia del signor Leonardo Lo Cascio, residente a Prato, che ha perso la vita a seguito di una rapina il 30 marzo 2017».

4. Al comma 4 dell'art. 7 della legge regionale n. 89/2016 la parola: «40.000,00» è sostituita dalla seguente: «80.000,00».

#### Art. 15.

*Disposizioni in materia di programmazione. Reviviscenza parziale dell'art. 6 della legge regionale n. 29/2009.*

1. L'art. 67 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 15 (Disposizioni in materia di programmazione settoriale. Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 25/1998, 39/2000, 32/2002, 1/2004, 7/2005, 39/2005, 41/2005, 1/2006, 14/2007, 9/2008, 16/2009, 20/2009, 26/2009, 29/2009, 40/2009, 54/2009, 58/2009, 9/2010, 21/2010, 55/2011, 27/2012, 51/2013, 21/2015, 30/2015), è sostituito dal seguente:

«Art. 67 (Disposizioni sull'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri in Toscana. Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 29/2009). —

1. I commi 1, 4, 8, e da 16 a 22, dell'art. 6 della legge regionale n. 29/2009 sono abrogati».

#### Art. 16.

*Reviviscenza di disposizioni della legge regionale n. 29/2009*


1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge vigono nuovamente i commi da 5 a 7, da 9 a 15, da 23 a 78, dell'art. 6 della legge regionale 9 giugno 2009, n. 29 (Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana).

#### Art. 17.

*Correzione di errore materiale.*

*Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 16/2017*

1. Al comma 6 dell'art. 12 della legge regionale 3 aprile 2017, n. 16 (Disposizioni per il recepimento degli accordi conseguenti il riordino delle funzioni provinciali. Modifiche alla legge regionale n. 22/2015 e alla legge regionale n. 70/2015), le parole: «Missione 5» sono sostituite dalle seguenti: «Missione 50».



## Art. 18.

*Cofinanziamento di un contratto di sviluppo per la realizzazione di un programma per la tutela ambientale*

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare la somma di euro 500.000,00 a titolo di cofinanziamento del contratto di sviluppo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 (Adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento «UE» n. 651/2014 dello strumento dei contratti di sviluppo, di cui all'art. 43 del decreto-legge n. 112/2008), stipulato fra il Ministero dello sviluppo economico (MISE) e il Gruppo Solvay, per la realizzazione di un programma per la tutela ambientale.

2. All'onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma 02 «Tutela, valorizzazione e recupero ambientale», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2017 - 2019, annualità 2017.

## Art. 19.

*Contributo straordinario per la risoluzione della procedura concorsuale del Centro ricerche per l'alta formazione.*

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario ai fini della conclusione della procedura fallimentare del Centro ricerche per l'alta formazione (di seguito «C.R.e.A.F. s.r.l.»), destinato esclusivamente alla copertura degli oneri derivanti dagli atti necessari alla adeguata tutela del progetto Centro per la ricerca e l'alta formazione a servizio del distretto tessile pratese, in particolare mediante la presentazione di una proposta di concordato ai sensi dell'art. 124 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), o altro strumento previsto dalla legge fallimentare.

2. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla sottoscrizione di un accordo di programma con la Provincia di Prato e il Comune di Prato, con il quale si impegnano a:

a) partecipare agli oneri per il completamento del progetto;

b) partecipare alla gestione dell'intervento di cui al comma 1;

c) prevedere benefici anche di natura fiscale per favorire la localizzazione di imprese e di organismi di ricerca.

3. Il contributo di cui al comma 1 è determinato con riferimento alla definitiva quantificazione economico-finanziaria risultante alla chiusura della procedura fallimentare, fino alla concorrenza massima di euro 3.000.000,00.

4. Per l'attuazione di quanto previsto all'articolo è autorizzata la spesa massima di euro 3.000.000,00 per l'anno 2017, cui si fa fronte con gli stanziamenti del-

la Missione 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma 01 «Industria, PMI e Artigianato», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2017-2019, annualità 2017».

## Art. 20.

*Contributo straordinario al Comune di Cascina*

1. Nel quadro del processo di razionalizzazione del sistema pubblico del trasferimento tecnologico, è riconosciuto al Comune di Cascina un contributo straordinario per lo sviluppo su base regionale del progetto Fab Lab Cascina del Polo Tecnologico di Navacchio.

2. L'erogazione del contributo è subordinata alla stipula di un accordo con il Comune di Cascina ed è effettuata con le modalità definite nel medesimo accordo.

3. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale assegna al Comune di Cascina un contributo di euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma 03 «Ricerca e innovazione», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2017 - 2019.

## Art. 21.

*Assegnazione risorse all'Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche in merito a prestazioni rese in materia di cooperazione sanitaria internazionale.*


1. La Regione Toscana, a fronte delle prestazioni rese dall'Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche (IFC-CNR) nell'ambito dell'attività di cooperazione sanitaria internazionale relativamente al periodo 1° gennaio 2005 - 31 ottobre 2007, destina a favore dello stesso la somma di euro 1.514.136,07.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 1.514.136,07 per l'anno 2017, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 13 «Tutela della salute», Programma 01 «Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA». Titolo 1 «spese correnti» del bilancio di previsione 2017 - 2019, annualità 2017.

## Art. 22.

*Trasferimento della ex casa circondariale di Empoli al patrimonio dell'Azienda unità sanitaria locale Toscana centro.*

1. Al momento dell'acquisizione, con la procedura di cui all'art. 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dell'ex casa circondariale di Empoli, dismessa dal Ministero della giustizia, alla Regione Toscana, l'immobile è trasferito a titolo gratuito al patrimonio dell'Azienda unità sanitaria locale (USL) Toscana Centro, che lo destina a residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive.



2. Il trasferimento è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, che costituisce titolo per la trascrizione e la voltura catastale a favore dell'azienda.

3. La consegna dell'immobile è effettuata dal dirigente regionale competente in materia di patrimonio mediante apposito verbale sottoscritto dal rappresentante legale dell'Azienda USL Toscana centro.

#### Art. 23.

##### *Finanziamento progettazione di interventi in materia di viabilità regionale*

1. La Giunta regionale è autorizzata a finanziare, fino all'importo massimo di euro 50.000,00 per l'anno 2017, di euro 500.000,00 per l'anno 2018 e di euro 150.000,00 per l'anno 2019, la progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva, di interventi in materia di viabilità regionale individuati con deliberazione della Giunta regionale, in via preliminare e propedeutica al reperimento del finanziamento per la successiva realizzazione.

2. All'onere della spesa di cui al comma 1, per l'importo massimo nel triennio di euro 700.000,00, di cui euro 50.000,00 per l'anno 2017, euro 500.000,00 per l'anno 2018 ed euro 150.000,00 per l'anno 2019, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2017 - 2019.

#### Art. 24.

##### *Contributo straordinario al Comune di Isola del Giglio*

1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare al Comune di Isola del Giglio un contributo straordinario di euro 300.000,00, pari all'importo riconosciuto alla Regione Toscana come parte civile a titolo di risarcimento danni nel procedimento penale per l'incidente della motonave Costa Concordia, da destinare ai seguenti interventi:

a) risanamento conservativo e ristrutturazione dell'edificio denominato «La Delegazione» in località Giglio Porto;

b) ristrutturazione e adeguamento dell'edificio denominato «La Delegazione» in località Giglio Campese;

c) realizzazione di nuovi blocchi e alloggiamenti nei cimiteri di Giglio Castello e Giglio Porto.

2. L'erogazione della somma di cui al comma 1, è subordinata alla sottoscrizione di un accordo fra la Regione e il Comune di Isola del Giglio ed è effettuata con le modalità definite nel medesimo accordo.

3. All'onere di cui al comma 1, pari a euro 300.000,00 per l'anno 2018, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali

e locali», Programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2017 - 2019, annualità 2018.

#### Art. 25.

##### *Polo economia circolare della costa toscana*

1. In attuazione del piano strategico della costa la Giunta regionale, nell'ambito del progetto regionale n. 13 (Contrasto ai cambiamenti climatici ed economia circolare) del programma regionale di sviluppo (PRS) 2016 - 2020, approvato con risoluzione 15 marzo 2017, n. 47, predispone uno studio di fattibilità per promuovere lo sviluppo di uno o più poli industriali e tecnologici costieri dell'economia circolare, che favoriscano l'utilizzazione e il riuso a fini produttivi, il recupero dei rifiuti e il riciclo della materia dei rifiuti industriali e civili, nonché degli scarti delle lavorazioni industriali.

2. Per la realizzazione dello studio di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 500.000,00 per l'anno 2017, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma 02 «Tutela, valorizzazione e recupero ambientale», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2017 - 2019, annualità 2017.

#### Art. 26.

##### *Aree demaniali portuali*

1. Per consentire l'attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera d-bis), della legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla legge regionale n. 88/1998 e legge regionale n. 1/2005), ove sussistano le condizioni di cui al comma 1-ter del medesimo art. 3, è autorizzata la spesa di euro 1.000.000,00 per l'anno 2017.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 1.000.000,00 per l'anno 2017, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 03 «Trasporto per vie d'acqua», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2017 - 2019, annualità 2017.

#### Art. 27.

##### *Contributo straordinario alla Provincia di Pisa per realizzazione liceo scientifico*

1. È assegnato per l'anno 2017 alla Provincia di Pisa un contributo straordinario una tantum, pari ad euro 400.000,00, per la realizzazione della progettazione definitiva/esecutiva di una nuova sede del Liceo «G. Marconi» di San Miniato e Montopoli in Val D'Arno.



2. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla sottoscrizione di un accordo fra la regione e la provincia di Pisa ed è effettuata con le modalità definite nel medesimo accordo.

3. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2017 e 2018, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 «Istruzione e diritto allo studio», Programma 02 «Altri ordini di istruzione non universitaria», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2017 - 2019, annualità 2017 e 2018.

#### Art. 28.

##### *Valorizzazione del teatro Ernesto Rossi di Pisa*

1. La Giunta regionale promuove la stipula di un accordo di valorizzazione ai sensi dell'art. 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, finalizzato alla progettazione e realizzazione di interventi urgenti di rifunzionalizzazione e valorizzazione del teatro Ernesto Rossi di Pisa.

2. A seguito della stipula dell'accordo di valorizzazione di cui al comma 1, è autorizzata la spesa massima di euro 100.000,00.

3. All'onere di cui al comma 2, pari ad euro 100.000,00 per il 2017, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 01 «Valorizzazione dei beni di interesse storico», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2017 - 2019, annualità 2017.

#### Art. 29.

##### *Contributo straordinario a favore della Fondazione Sistema Toscana*

1. Per il riequilibrio della situazione patrimoniale della Fondazione sistema toscana (FST) la Giunta regionale è autorizzata ad erogare in favore della Fondazione stessa un contributo straordinario in conto capitale nella misura massima di euro 1.000.000,00, previa valutazione positiva da parte della Giunta regionale di un piano che dimostri la sostenibilità economica e finanziaria della gestione.

2. All'onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte con le risorse stanziati nell'ambito della Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 02 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2017 - 2019, annualità 2017.

#### Art. 30.

##### *Devoluzione alla Regione di una quota delle risorse derivanti dai contributi geotermici.*

1. Il contributo geotermico dovuto per l'anno 2017 ai sensi dell'art. 16, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in

materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'art. 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99), in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, della legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche), è versato direttamente alla Regione Toscana per una quota pari ad euro 580.000,00.

2. Al fine di assicurare un'efficace governance nei settori strategici della geotermia, delle politiche per lo sviluppo sostenibile, della valorizzazione della produzione e utilizzazione delle energie rinnovabili e della promozione delle tecnologie ambientali, le risorse versate alla Regione ai sensi del comma 1 sono utilizzate per l'assunzione delle iniziative necessarie all'acquisizione di quote di partecipazione a Co.Svi.G. s.c.r.l. fino al massimo consentito dallo statuto della medesima società.

3. Le entrate di cui al comma 1, pari ad euro 580.000,00, sono imputate agli stanziamenti della Tipologia 200 «Contributi agli investimenti» del Titolo 4 «Entrate in conto capitale» e risultano parallelamente stanziati, per le finalità di cui al comma 2, nell'ambito degli stanziamenti della Missione 17 «Energia e diversificazione delle fonti energetiche», Programma 01 «Fonti energetiche», Titolo 3 «Spese per incremento attività finanziarie» del bilancio di previsione 2017 - 2019, annualità 2017.

#### Art. 31.

##### *Prevenzione del randagismo.*

##### *Modifiche all'art. 40 della legge regionale n. 59/2009*

1. Il comma 1-bis dell'art. 40 della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 (Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 «Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo»), è sostituito dal seguente:

«1-bis Si prevede di destinare il provento delle sanzioni ad iniziative e campagne contro il randagismo».

#### Art. 32.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 1° agosto 2017

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26 luglio 2017.

(Omissis).

17R00414



LEGGE REGIONALE 1° agosto 2017, n. 41.

**Bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019. Prima variazione.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 32 del 4 agosto 2017)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

*(Omissis).*

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 37, dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e, in particolare, l'art. 51;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 90 (Bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019);

Visto il parere favorevole dal Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana, espresso in data 4 luglio 2017, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana);

Considerato quanto segue:

1. Si rende necessario adeguare gli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019

in funzione delle esigenze di spesa di parte corrente e in conto capitale intervenute successivamente all'approvazione della legge regionale n. 90/2016, da realizzarsi nel corso dell'esercizio di riferimento;

2. Tale adeguamento si concretizza nell'iscrizione di nuove o maggiori spese alla cui copertura si provvede attraverso la previsione di maggiori entrate e attraverso l'utilizzo di risorse finanziarie già stanziata in bilancio;

3. Al fine di consentire l'immediata adozione degli atti amministrativi conseguenti, è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge.

*Capo I*

VARIAZIONI AL BILANCIO


Art. 1.

*Variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019*

1. Alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019 sono apportate le variazioni indicate nell'allegato A «Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019 - Entrata» e nell'allegato B «Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019 - Spesa»;

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, le previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019 sono modificate nella misura complessivamente indicata dalle seguenti risultanze:

	Residui	Cassa	Competenza 2017	Pluriennale 2018	Pluriennale 2019
Entrata					
Incremento	0,00	45.103.625,48	45.103.625,48	4.387.074,32	904.077,34
Diminuzione	0,00	57.712.788,26	57.712.788,26	946.724,32	145.107,34
Totale	0,00	-12.609.162,78	- 12.609.162,78	3.440.350,00	758.970,00
Spesa					
Incremento	0,00	165.413.902,43	165.413.902,43	31.911.845,05	40.142.218,92
Diminuzione	0,00	178.023.065,21	178.023.065,21	28.471.495,05	39.383.248,92
Totale	0,00	- 12.609.162,78	- 12.609.162,78	3.440.350,00	758.970,00



## Art. 2.

*Autorizzazioni di spesa per gli anni 2017 - 2019*

1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate dalla presente legge negli importi indicati all'allegato B «Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019 - Spesa».

*Capo II*

## DISPOSIZIONI FINALI

## Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 1° agosto 2017

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26 luglio 2017.

(*Omissis*).

17R00415

## RETTIFICHE

Avvertenza.—L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

### AVVISI DI RETTIFICA

#### Avviso di rettifica alla legge regionale 24 luglio 2017, n. 19 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" della Regione Basilicata, pubblicata sul Bur n. 28 del 25 luglio 2017.

Nel Bollettino Ufficiale n. 28 del 25 luglio 2017, per mero errore materiale, è necessario apportare le seguenti errata-corrige, pubblicate nel n. 29 del 1° agosto 2017.

all'articolo 11 la legge richiamata nella rubrica e nel primo comma deve intendersi correttamente 3 dicembre anziché 2 dicembre;

all'articolo 37 il comma 2 deve intendersi correttamente sostituito dal seguente:

2. All'art. 20 della legge regionale 14 aprile 2000, n. 47 e s.m.i. dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:


«1 bis. Il trasferimento a terzi della proprietà acquisita ai sensi dell'art. 19, decorsi i termini di cui al precedente comma, può essere esercitato, previa autorizzazione da parte dell'ente cedente, solo nel caso sia venuto meno, per oggettive e motivate circostanze, il pubblico generale interesse.».

17R00470

LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GUG-08) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



## MODALITÀ PER LA VENDITA


**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 691  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)  
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
<b>Tipo A</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b> Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

*(di cui spese di spedizione € 129,11)\**  
*(di cui spese di spedizione € 74,42)\**

- annuale € **302,47**  
- semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

*(di cui spese di spedizione € 40,05)\**  
*(di cui spese di spedizione € 20,95)\**

- annuale € **86,72**  
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



**€ 3,00**

\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 8 0 3 0 3 \*

